

Azienda Agricola

Assicurazione multi garanzie dell'azienda agricola

In allegato i seguenti documenti:



Ø **SET INFORMATIVO** comprensivo di:

- DIP Danni (Documento Informativo precontrattuale danni)
- DIP aggiuntivo Danni
- Condizioni di Assicurazione comprensive dei Glossario redatte in conformità alle Linee guida del Tavolo tecnico sulla semplificazione dei contratti

Ø **MODULO DI RICHIESTA INDENNIZZO**

Ø **INFORMATIVA PRIVACY**

Arca Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale: via del Fante, 21 - 37122 Verona - arcaassicurazioni@pec.unipol.it - tel. +39 0458192111 - fax +39 0458192630
Capitale sociale i.v. Euro 50.762.146,72 - Registro delle Imprese di Verona, C.F. 02655770234 - P.IVA 03740811207 - R.E.A. 253375 - Società autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provv. ISVAP 11/09/96 N. 330, G.U. 18/09/96 - Società iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00123
soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol S.p.A. e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046

www.arcassicura.it

Documento Informativo Precontrattuale per i prodotti di assicurazione danni - DIP Danni

Compagnia: Arca Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: Azienda Agricola

Arca Assicurazioni S.p.A. - C.F. 02655770234 e P. IVA 03740811207 - Società iscritta in Italia alla Sezione I dell'Albo delle Imprese di Assicurazione presso l'IVASS al n. 1.00123 e autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con provvedimento ISVAP 11/09/96 N. 330, G.U. 18/09/96. Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol S.p.A., facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol, iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza è una copertura assicurativa multi garanzie riservata ai titolari di attività agricola e offre una copertura assicurativa completa per i danni materiali all'azienda agricola e suo contenuto. Sono compresi i danni ai terzi riconducibili alla responsabilità civile derivante dall'esercizio delle attività. Con questa polizza è possibile assicurare le attività di agriturismo e fattorie didattiche.



Che cosa è assicurato?

- ✓ **Incendio e altre garanzie:** assicura contro i danni materiali e diretti al fabbricato ed al contenuto seguito da incendio, fulmine, esplosione e scoppio. A integrazione della garanzia base la sezione prevede delle garanzie aggiuntive.
- ✓ **Responsabilità Civile:** offre una copertura dai danni causati accidentalmente ai terzi. L'assicurazione vale inoltre, a titolo di esempio, per i rischi derivanti dalla visita alle coltivazioni, agli allevamenti e alle attrezzature dell'azienda come anche ai rischi inerenti la visita presso i luoghi di interesse naturalistico. A integrazione della garanzia base la sezione prevede delle garanzie aggiuntive.
- ✓ **Assistenza:** offre prestazioni di immediato aiuto in caso di evento fortuito che abbia colpito l'azienda agricola

Garanzie supplementari

- ✓ **Furto e rapina**
- ✓ **Tutela Legale**

La Compagnia presta le garanzie fino all'importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale/somma assicurata).



Che cosa NON è assicurato?

- X I danni cagionati con dolo del contraente, dell'assicurato o di loro familiari conviventi
- X Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione RC il coniuge, i genitori, i figli dell'assicurato e qualsiasi altro parente o affine con questi convivente e le persone in rapporto di dipendenza con l'assicurato.



Ci sono limiti di copertura?

Le garanzie di cui sotto sono prestate con l'applicazione di franchigia (costo del sinistro, in cifra fissa, che rimane a carico del contraente) e limiti o sottolimiti. Sono inoltre presenti delle esclusioni (situazioni non comprese nella garanzia) quali, a titolo di esempio:

- ! **Incendio e altre garanzie:** i danni verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.
- ! **Furto e rapina:** i danni indiretti che non riguardino la materialità delle cose assicurate.
- ! **Tutela legale:** il pagamento di multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere e delle spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'assicurato nei procedimenti penali.



Dove vale la copertura?

- ✓ La polizza vale per l'azienda agricola ubicata in Italia.
- ✓ **Tutela legale:**

- per il risarcimento dei danni, la difesa penale delitti colposi e contravvenzioni, per le controversie di lavoro e per le controversie contrattuali nonché per i diritti reali le garanzie operano in Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco, Principato di Andorra, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino se in questi paesi avviene il sinistro e si trova l'ufficio giudiziario competente;
- per i danni da risarcimento danni circolazione, difesa penale colposa circolazione, dissequestro del veicolo, cauzione penale per arresto, assistenza interprete le garanzie hanno la validità della carta verde, se in questi paesi avviene il sinistro e si trova l'ufficio giudiziario competente;
- per le controversie istituti o enti pubblici previdenza o sociali, opposizione sanzioni amministrativa accessoria ritiro sospensione revoca e altre sanzioni amministrative la garanzia opera in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.



Che obblighi ho?

- Le dichiarazioni rese alla Compagnia ai fini della valutazione del rischio da assicurare, devono essere necessariamente esatte e complete.
- Nel corso del contratto, devi comunicare i cambiamenti che comportano un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato.
- L'assicurato ha l'obbligo di fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno nonché conservarne i residui per il corretto espletamento della perizia.



Quando e come devo pagare?

Il premio dovuto per la polizza è annuale. Il pagamento del premio può avvenire, secondo i casi, tramite addebito diretto in conto corrente e/o con ulteriori mezzi di pagamenti messi a disposizione dall'intermediario di riferimento.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La polizza è annuale e può essere stipulata con o senza tacito rinnovo. La copertura comincia dalle ore 24 del giorno indicato sul contratto quale data di decorrenza, a condizione che il premio sia stato pagato; diversamente, ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui il pagamento del premio è andato a buon fine. Qualora il contratto sia stipulato con tacito rinnovo, la copertura prosegue alla scadenza per un ulteriore anno, fino a quando non ne verrà data disdetta. Qualora il contratto sia stipulato senza tacito rinnovo, la copertura cessa alle ore 24 del giorno di scadenza indicato nel contratto.



Come posso disdire la polizza?

Se il contratto è stato stipulato con tacito rinnovo, la disdetta deve essere inviata alla Compagnia, tramite lettera raccomandata all'indirizzo Arca Assicurazioni, via del Fante, 21 - 37122 Verona alla Compagnia e/o PEC all'indirizzo arcaassicurazioni@pec.unipol.it, almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto.

In caso di vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza, il contraente può recedere dal contratto esercitando il diritto di ripensamento nei 14 giorni successivi alla definizione del contratto tramite comunicazione esplicita all'intermediario o alla Compagnia.

Nel caso in cui il contratto sia stato sottoscritto tramite una piattaforma online tale comunicazione può essere inviata anche digitalmente utilizzando la medesima piattaforma.

In tutti questi casi hai diritto al rimborso del premio corrisposto al netto delle imposte.

Assicurazione multi garanzie dell'Azienda agricola

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)


ARCA ASSICURAZIONI

Prodotto: Azienda Agricola
18 Giugno 2026 - ultima edizione disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

SOCIETÀ - Arca Assicurazioni S.p.A. ha sede legale in via Del Fante n. 21 - 37122 Verona; tel. 045/8192111; sito internet: www.arcassicura.it; e-mail: informa@arcassicura.it; pec: arcaassicurazioni@pec.unipol.it. Fa parte del Gruppo Assicurativo Unipol ed è iscritta all'Albo delle Imprese di assicurazione n. 1.00123. Nell'ultimo bilancio approvato, relativo all'esercizio 2025, il patrimonio netto dell'Impresa ammonta a € 213,2 milioni e il risultato economico a € 61,0 milioni di euro. L'Impresa presenta un indice di solvibilità pari a 2,85 volte il requisito patrimoniale di solvibilità.

La Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) al 31 dicembre 2025 è disponibile sul sito www.arcassicura.it (sezione "Mondo Arca", "Numeri").

Al contratto si applica la Legge italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

I successivi rinvii a sezioni, pagine e articoli si riferiscono alle Condizioni di Assicurazione

A integrazione di quanto riportato nel DIP Danni

Incendio e altre garanzie:

"Fabbricato": Sezione 2, Art. 20, pg. 12 di 62

"Arredamento": Sezione 2, Art. 21, pg. 12 di 62

"Macchine agricole, attrezzature e impianti fissi": Sezione 2, Art. 22, pg. 13 di 62

"Bestiame": Sezione 2, Art. 23, pg. 13 di 62

"Scorte": Sezione 2, Art. 24, pg. 13 di 62

"Foraggio": Sezione 2, Art. 25, pg. 13 di 62

"Ricorso terzi": Sezione 2, Art. 26, pg. 13 di 62

Responsabilità civile:

"Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) - Azienda agricola": Sezione 4, Art. 50, pg. 26 di 62

"Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) - Agriturismo": Sezione 4, Art. 51, pg. 27 di 62

"Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) - Fattoria didattica": Sezione 4, Art. 52, pg. 28 di 62

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Qualora vengano prestate congiuntamente le garanzie Incendio e altre garanzie e Responsabilità Civile è ammesso uno sconto del 10%

OPZIONI CON PAGAMENTI DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Incendio e altre garanzie:

"Fumo ed eventi atmosferici (A)": Sezione 2, Art. 28, pg. 15 di 62

"Eventi sociopolitici (B)": Sezione 2, Art. 29, pg. 16 di 62

"Indennità aggiuntiva (C)": Sezione 2, Art. 30, pg. 16 di 62

"Acqua condotta e ricerca del guasto (D)": Sezione 2, Art. 31, pg. 16 di 62

"Sovraccarico di neve (E)": Sezione 2, Art. 32, pg. 17 di 62

"Fenomeno elettrico (F)": Sezione 2, Art. 33, pg. 17 di 62

"Scorte in refrigerazione (G)": Sezione 2, Art. 34, pg. 18 di 62

"Dispersione di liquidi (H)": Sezione 2, Art. 35, pg. 18 di 62

"Folgorazione (I)": Sezione 2, Art. 36, pg. 18 di 62

"Consistenza variabile foraggio (L)": Sezione 2, Art. 37, pg. 18 di 62

"Vetri e Cristalli (M)": Sezione 2, Art. 38, pg. 19 di 62

"Altri danni da acqua (N)": Sezione 2, Art. 39, pg. 19 di 62

"Valore a nuovo (O)": Sezione 2, Art. 40, pg. 20 di 62

Furto e rapina : Sezione 3, pg. 22 di 62

Responsabilità civile :

“Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO) e infortuni subiti da prestatori di lavoro temporaneo (lavoro interinale L. 196 del 1997) (A)”: Sezione 4, Art. 55, pg. 30 di 62

“Mezzi adibiti a lavori non agricoli (B)”: Sezione 4, Art. 56, pg. 31 di 62

“Terzi addetti a lavori stagionali (C)”: Sezione 4, Art. 57, pg. 31 di 62

“Danni da interruzioni o sospensioni di attività (D)”: Sezione 4, Art. 58, pg. 31 di 62

“Danni da incendio (E)”: Sezione 4, Art. 59, pg. 31 di 62

“Danni da inquinamento (F)”: Sezione 4, Art. 60, pg. 31 di 62

“R.C. Apicoltore (G)”: Sezione 4, Art. 61, pg. 32 di 62

“Danni da assestamento, cedimento o franamento del terreno (H)”: Sezione 4, Art. 62, pg. 32 di 62

“Alpeggio (I)”: Sezione 4, Art. 63, pg. 32 di 62

“Sorveglianza minori (L)”: Sezione 4, Art. 64, pg. 32 di 62

“Attività equestre agrituristica (M)”: Sezione 4, Art. 65, pg. 32 di 62

“Esistenza di animali (N)”: Sezione 4, Art. 66, pg. 32 di 62

“Cose in consegna e custodia (O)”: Sezione 4, Art. 67, pg. 32 di 62

“Danni ai veicoli (P)”: Sezione 4, Art. 68, pg. 33 di 62

Tutela legale : Sezione 5, pg. 36 di 62



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite dal Dip danni.



Ci sono limiti di copertura?

Sono previste esclusioni di garanzia per le seguenti sezioni:

INCENDIO E ALTRE GARANZIE – sono esclusi i danni: da atti di guerra, insurrezione, scioperi, tumulti popolari, sommosse, di occupazione militare, di invasione; da atti dolosi, compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio; da esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; causati con dolo dell'assicurato e/o del contraente, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata; da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni e allagamenti, frane e calamità naturali in genere; di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione; alla macchina o all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale; di fenomeno elettrico a macchine e impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti; subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno; indiretti. Fulmine, fenomeno elettrico. Arredamento danni alle lampadine elettriche, alle valvole termoioniche e alle resistenze elettriche scoperte e quelli dovuti a usura o manomissione degli apparecchi. Macchine agricole, attrezzature e impianti fissi fuori dai confini dello Stato Italiano e Repubblica di S. Marino. Bestiame, danni da trasporto; animali da pelliccia, allevamenti intensivi avicoli e cunicoli. Ricorso terzi a cose che l'assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'assicurato e i mezzi di trasporto sotto carico e scarico o in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni e le cose sugli stessi mezzi trasportate; di qualsiasi natura conseguenti a inquinamento dell'acqua, dell'aria o del suolo. Fumo ed eventi atmosferici (A) danni da: fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali; mareggiata e penetrazione di acqua marina; formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico; gelo, sovraccarico di neve; cedimento o franamento del terreno; intasamento o traboccamento di gronde o pluviali, con o senza rottura degli stessi; danni subiti da: alberi, cespugli, coltivazioni floreali e agricole in genere; recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e comignoli, pannelli solari, insegne o antenne e consimili installazioni esterne; enti all'aperto, cose e beni mobili, incluso il bestiame, che non si trovassero al momento dell'evento atmosferico sottotetto ai fabbricati assicurati, a eccezione dei serbatoi e impianti fissi per natura e destinazione; fabbricati aperti da uno o più lati; tettoie comunque costruite, fabbricati aperti e non aperti ai lati, aventi strutture portanti verticali e/o orizzontali in tubolare di ferro, coperti con il solo manto di copertura in fogli di lamiera o in lastre di fibrocemento e loro contenuti; capannoni pressostatici e simili; baracche in legno o plastica; fabbricati incompleti nelle coperture o nei serramenti); serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti; lastre in fibrocemento e manufatti in materia plastica per effetto di grandine; danni da bagnamento alle scorte, verificatesi all'interno dei fabbricati, la cui base di appoggio sia a una altezza inferiore a 12 cm dal pavimento e poste in locali interrati seminterrati; foraggi. Eventi sociopolitici (B), danni materiali e diretti arrecati alle cose assicurate vetri e cristalli; foraggio cumuli collocati all'aperto. Acqua condotta e ricerca del guasto (D) da umidità o stillicidio; da traboccamento, rigurgito o rottura di fognature; da colaggio e rottura degli impianti automatici di estinzione; da rotture originate da gelo. Sovraccarico di neve (E), da valanghe e slavine; da gelo, conseguente a evento coperto dalla presente estensione di garanzia; ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve; ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento; alle serre, a capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture; a lucernari, vetrate, serramenti in genere, insegne, antenne, pannelli solari e consimili installazioni esterne e alla impermeabilizzazione dei fabbricati, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale dei fabbricati in seguito al sovraccarico di neve. Fenomeno elettrico (F) da usura o da carenza di manutenzione; in occasione di montaggi o smontaggi, non connessi a lavori di manutenzione o revisione, e dei danni verificatisi in occasione di collaudo o prova; dovuti a difetti noti all'assicurato all'atto di stipulazione della polizza, e dei danni dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore; apparecchiature e componenti elettroniche costi di intervento e di sostituzione di componenti relativi a: controlli di funzionalità; manutenzione preventiva; danni e disturbi alle componenti elettriche, elettroniche, elettromeccaniche, verificatisi durante l'esercizio senza concorso di cause esterne. Dispersione di liquidi (H) da stillicidio dovuti a corrosione, usura o imperfetta tenuta strutturale dei contenitori; danni di dispersione da contenitori di capacità inferiore a 200 litri (limitatamente ai contenitori per olio di oliva: 100 litri); dei danni causati ad altri enti dalla dispersione del liquido; dalle spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione. Vetri e Cristalli (M), semplici rigature, screpolature e scheggiature; danni: alle lastre aventi speciale valore artistico o di affezione, a verande e lucernari; da atti di guerra, anche se civile, invasione, operazioni militari, terremoti, eruzioni vulcaniche, uragani, cicloni, trombe d'aria, inondazioni, alluvioni, grandine, fulmine, gelo, incendio, scoppi ed esplosioni, emanazioni di calore e radiazioni atomiche; da crollo del fabbricato o distacco di parti di esso, restauro dei locali, operazioni di trasloco, lavori edili o stradali nelle immediate vicinanze, lavori su lastre o ai relativi supporti o cornici, rimozione delle lastre o degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate; determinati o agevolati da dolo o colpa grave dell'assicurato. Valore a nuovo (O) oggetti d'arte, di antiquariato e da collezione. **FURTO E RAPINA**, danni da incendio, esplosioni anche nucleari, contaminazioni radioattive, trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni e altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra anche civile, rivolta, insurrezione, scioperi, tumulti popolari, sommosse, confische, requisizioni, distruzioni, o danneggiamenti

per ordine di qualsiasi Governo o Autorità di fatto o di diritto, a meno che l'assicurato provi che il furto non ha avuto alcun rapporto con tali eventi; il furto agevolato con dolo o colpa grave dall'assicurato e/o dal contraente, dai rappresentanti legali o dai soci a responsabilità illimitata, e il furto commesso o agevolato con dolo o colpa grave: da persone che abitano con l'assicurato od occupino i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti; da dipendenti delle persone di cui sopra o dell'assicurato o da persone di cui lo stesso sia civilmente responsabile; da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono; danni causati alle cose assicurate da incendio, esplosioni e scoppi provocati dall'autore del furto o nel tentativo di commettere il furto; il furto di cose assicurate, qualora i locali rimangano disabilitati e incustoditi per più di 45 giorni consecutivi (non oltre l'8° giorno per quanto riguarda i gioielli, preziosi, denaro, carte valori e titoli di credito in genere, raccolte e collezioni); indiretti che non riguardino la materialità delle cose assicurate. Guasti cagionati dai ladri ai locali (e relativi infissi) vetri e i cristalli. Valore a nuovo (A) oggetti d'arte, di antiquariato e da collezione. RESPONSABILITÀ CIVILE- esclusi i danni: da furto e quelli a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'assicurato o da lui detenute e, qualora la garanzia sia estesa alle macchine agricole, a cose di terzi causati da incendio determinato dal funzionamento delle macchine stesse e delle macchine operatrici da esse azionate; da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a esse equiparate di veicoli a motore e da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili; da impiego di veicoli che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che comunque non abbia compiuto il 14° anno di età; alle persone trasportate sulle macchine agricole di proprietà dell'assicurato o da lui detenute, e su carri agricoli destinati al trasporto di derrate o merci; a cose che l'assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo e a quelle trasportate, rimosse, sollevate, caricate o scaricate; alle colture e alle opere in costruzione, sulle quali si esplicano i lavori; a fabbricati e a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno da qualsiasi causa determinati; da inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi; alle scorte vive o morte del fondo a chiunque appartengano; provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività; da estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di asbesto puro e/o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto; da detenzione o impiego di esplosivi; da violazione di contratti di lavoro, discriminazione razziale, sessuale e religiosa; da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazioni o demolizioni dei fabbricati e degli impianti fissi; da spargimento d'acqua o rigurgiti di fogna, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture e quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio e in genere insalubrità dei locali; da attività esercitate nei fabbricati; da animali selvatici in genere; derivanti da qualsiasi attività equestre agrituristica compresi quelli conseguenti all'uso di calessi e/o carrozze trainate da cavalli per il trasporto degli ospiti, e i danni subiti dalle persone che cavalcano gli animali stessi o li conducono; da prodotti e cose in genere dopo la loro messa in circolazione; conseguenti a guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a questi suddetti e gli incidenti dovuti a ordigni di guerra; provocati da campi elettromagnetici; dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, e i danni, che in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche. Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) - Azienda agricola l'esistenza e l'allevamento di bestiame, non a carattere industriale, nell'azienda stessa nonché il trasferimento dello stesso ai pascoli alpeggio; rischi della circolazione dei veicoli a motore soggetti all'assicurazione obbligatoria. Danni a veicoli e mezzi agricoli di terzi circolanti e parcheggiati all'interno dell'azienda agricola, danni alle cose trovatisi nell'ambito di esecuzione di lavori, e danni a mezzi e animali sotto carico e scarico o in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni. Danni da furto, da incendio, conseguenti a mancato uso e quelli cagionati alle cose trovatisi sui mezzi stessi. Responsabilità personale di quadri, dirigenti e dipendenti dell'assicurato, per danni involontariamente cagionati a terzi assicurato. Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) - Agriturismo e Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) - Fattoria didattica responsabilità personale dei clienti. Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO) e infortuni subiti da prestatori di lavoro temporaneo (lavoro interinale L. 196 del 1997) (A). Terzi addetti a lavori stagionali (C.) malattie professionali. Rivalsa INPS ex Legge 222/1984 malattie professionali; danni da: estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di asbesto puro e/o prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto; uso di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto; detenzione o impiego di esplosivi; violazione di contratti di lavoro, discriminazione razziale, sessuale e religiosa. Attività equestre agrituristica (M) esercizio di scuole di equitazione; danni a terreni e coltivazioni; responsabilità personale degli ospiti. Cose in consegna e custodia (O) da incendio e da bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento e di stiratura, e quelli causati da lavatura, smacchiatura e simili; oggetti preziosi, denaro, valori bollati e valori in genere, marche, titoli di credito, veicoli e natanti in genere e cose in esse contenute e tutti gli oggetti che il titolare dell'agriturismo si è legittimamente rifiutato di ricevere in custodia. Danni ai veicoli (P) danni da furto, incendio, quelli conseguenti a mancato uso e quelli a cose in essi contenute; tende di qualsiasi tipo e verande mobili annesse a camper e roulotte. TUTELA LEGALE- escluse controversie relative a: diritto di famiglia, successioni e donazioni; materia fiscale e amministrativa; fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, detenzione o impiego di sostanze radioattive; diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci, e/o amministratori; proprietà o guida di imbarcazioni o aeromobili; fatti dolosi delle persone assicurate; fatti non accidentali relativi a inquinamento dell'ambiente; fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie e rapporti associativi in genere; compravendita di immobili e operazioni di costruzione, trasformazione, ristrutturazione immobiliare per le quali sia necessaria la concessione edilizia; casi in cui il conducente non è abilitato alla guida del veicolo o il veicolo è usato in difformità dall'immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo il caso in cui l'assicurato dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli oneri assicurativi da parte di terzi obbligati; casi di condanna con decisione passata in giudicato per guida sotto l'effetto di alcool o di sostanze stupefacenti o per omissione dell'obbligo di fermata e assistenza; partecipazione a gare o competizioni sportive con veicoli a motore e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI; per le controversie contro la compagnia e ARAG; multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere; spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'assicurato nei procedimenti penali. Spese per l'intervento del legale incaricato, patti conclusi tra il contraente e/o l'assicurato e il legale che stabiliscono compensi professionali. ASSISTENZA- mancata autorizzazione da parte della centrale operativa; costi relativi al materiale necessario per la prestazione; prestazioni per sinistri provocati o dipendenti da: gare automobilistiche, motociclistiche o motonautiche e relative prove e allenamenti; alluvioni, inondazioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, guerre, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, insurrezioni, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo; dolo dell'assicurato o colpa grave; abuso di alcolici o psicofarmaci e dall'uso di stupefacenti e di allucinogeni; tentato suicidio o suicidio; sport aerei in genere, guida ed uso di deltaplani ed altri tipi di veicoli aerei ultraleggeri, paracadutismo, parapendio ed assimilabili, guidoslitta, bob, sci acrobatico, salti da trampolino con sci o idrosci, alpinismo con scalata di rocce o accesso ai ghiacciai, arrampicata libera (free climbing), Kite-surfing, immersioni con autorespiratore, sport comportanti l'uso di veicoli e di natanti a motore, pugilato, lotta nelle sue varie forme, arti marziali in genere, atletica pesante, rugby, football americano, speleologia, atti di temerarietà, infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale, comunque non dilettantistiche (comprese gare, prove ed allenamenti); malattie nervose e mentali, malattie dipendenti dalla gravidanza oltre la 26° settimana di gestazione e dal puerperio; malattie preesistenti cioè le malattie che siano l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti; espianto e/o trapianto di organi. Invio di un idraulico per interventi di emergenza allagamento, infiltrazioni o mancanza d'acqua, le prestazioni per i sinistri dovuti a guasti di rubinetti e di tubature mobili collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura e i sinistri dovuti a negligenza dell'assicurato; l'interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore o rottura delle tubature esterne all'edificio; mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari, l'otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico sanitari; il trabocco dovuto a rigurgito di fogna; costi relativi al materiale necessario per la riparazione. Invio di un elettricista per interventi di emergenza, interventi richiesti a fronte di corto circuito per falsi contatti provocati dall'assicurato; interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore; guasti al cavo di alimentazione dei locali dell'azienda agricola a monte del contatore; costi relativi al materiale necessario per la riparazione. Invio di un fabbro per interventi di emergenza, costi relativi al materiale necessario per la riparazione. Interventi di emergenza per danni da acqua se il personale specializzato in tecniche di asciugatura, salvataggio e recupero ritenga che l'intervento da effettuare non possa ripristinare in

modo soddisfacente i beni danneggiati; prestazione non dovuta: allagamento o infiltrazione sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura a sinistri dovuti a negligenza dell'assicurato; mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari; danni di tracimazione dovuta a rigurgito di fogna o otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari. Informazioni fiscali sugli immobili calcoli riguardanti ogni caso specifico. Invio pezzi di ricambio pezzi di ricambio di cui la casa costruttrice ha cessato la fabbricazione o che richiedono l'impiego di mezzi di trasporto eccezionali.

Alle coperture assicurative offerte dal contratto, inoltre, sono applicati Scoperti o Franchigie contrattualmente indicati e che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo

Franchigie – INCENDIO E ALTRE GARANZIE: Vetri e Cristalli (M): € 100,00. Altri danni da acqua (N): € 200,00. **FURTO E RAPINA:** Macchine agricole e attrezzature, scorte e bestiame: 5% della somma assicurata a Valore Intero, 10% della somma assicurata a Primo Rischio Assoluto. **RESPONSABILITÀ CIVILE:** Cose in consegna e custodia (O): € 150,00. Responsabilità Civile Verso Terzi (RCT) - Azienda agricola (per mezzo danneggiato per danni a veicoli e mezzi agricoli di terzi), Danni provocati da animali a terreni e colture, Danni provocati da cani, Danni a mezzi e animali sotto carico e scarico, Danni provocati alle cose nell'ambito di esecuzione dei lavori, Danni alle cose provocati dal bestiame su strade pubbliche, Danni da assestamento, cedimento o franamento del terreno (H, Alpeggio (I), Attività equestre agrituristica (M), Esistenza animali (N), Danni ai veicoli (P): € 250,00. Responsabilità Civile Verso Terzi (RCT) - Azienda agricola (per danni a condutture e impianti sotterranei): € 500,00. Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO): € 2500,00 (per danni non rientranti o eccedenti nell'azione di rivalsa INAIL). Attività equestre agrituristica (M): 6% per IP.

Scoperti - INCENDIO E ALTRE GARANZIE: Arredamento (per danni da fenomeno elettrico), Foraggio (per danni da fermentazione e conseguente autocombustione): 10% minimo € 150,00. Fenomeno elettrico (F), Scorte in refrigerazione (G): 10% minimo € 200,00. Dispersione di liquidi (H): 10% minimo € 250,00. Fumo ed eventi atmosferici (A), Eventi sociopolitici (B), Acqua condotta e ricerca del quasto (D), Sovraccarico di neve (E): 10% minimo € 500,00. FURTO E RAPINA: Valori in cassaforte (B): 10% minimo € 1.000,00. RESPONSABILITÀ CIVILE: Responsabilità Civile Verso Terzi (RCT) - Azienda agricola (per danni da impiego di fitofarmaci), Danni da Incendio (E), Danni da inquinamento (F): 10% minimo € 250,00. Danni da interruzioni o sospensioni di attività (D): 10% minimo € 2.500,00.

 **A chi è rivolto questo prodotto?**

Azienda Agricola si rivolge ai proprietari di aziende agricole comprese le attività di agriturismo e fattoria didattica

 **Quali costi devo sostenere?**

Costi di intermediazione La quota parte percepita in media dagli intermediari è pari al 21,90% del Premio imponibile

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice Eventuali reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale devono essere inoltrati per iscritto a: Arca Assicurazioni S.p.A., Reclami, Via del Fante 21, 37122 Verona Fax: 045.8192317, reclami@arcassicura.com.
I reclami relativi al comportamento dell'Intermediario, inclusi i relativi dipendenti e collaboratori, possono essere inoltrati per iscritto anche all'intermediario di riferimento. Nel reclamo dovranno essere necessariamente indicati nome, cognome e codice fiscale (o partita IVA) del contraente di polizza. Il termine massimo per il riscontro al reclamante è di 45 giorni.

All'IVASS In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale 21 - 00187 - Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it - Info su: www.ivass.it

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Arbitro Assicurativo Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile. Il ricorso all'Arbitro Assicurativo è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Mediazione Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (d.lgs n.28/2010). Condizione di procedibilità della domanda giudiziale

Negoziazione assistita Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa, con le modalità indicate nel Decreto Legge 12 settembre 2014 n.132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n.162).

Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto **Trattamento fiscale.** Il contratto è soggetto alle seguenti tassazioni - aliquote d'imposta: Incendio e altre garanzie: 13,50%. Furto e rapina: 22,25%. Responsabilità Civile: 22,25%. Tutela Legale: 21,25%. Assistenza: 10%. **Tassazione delle prestazioni assicurate.** Non prevista.

Cosa è il diritto all'oblio oncologico?

Diritto all'oblio oncologico Se il cliente è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età.
Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link <https://www.arcassicura.it/informativa-oblio-oncologico>.

Certificazione della sussistenza dei requisiti Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia

necessari ai fini dell'oblio oncologico	<i>tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.</i>
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	<i>Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.</i>

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Azienda Agricola

Assicurazione multi garanzie dell'azienda agricola
Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario

Documento redatto in conformità alle Linee guida del
Tavolo tecnico sulla semplificazione dei contratti

Garantisci alla tua attività una tutela ampia e completa.

L'offerta assicurativa **Azienda Agricola** risponde alle reali necessità delle attività agricole come a esempio agriturismi o fattorie didattiche.

Con la polizza "Azienda Agricola" è possibile scegliere tra una vasta gamma di coperture quali **Incendio e Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro**, inoltre è sempre presente la **garanzia Assistenza**.

Puoi completare la copertura della tua Azienda con importanti garanzie quali il Furto e rapina e/o Tutela Legale.

Nelle prossime pagine delle Condizioni di Assicurazione, che rappresentano gli impegni contrattuali che ci assumiamo nei tuoi confronti, abbiamo utilizzato dei box informativi che a titolo puramente esemplificativo, ti saranno utili per approfondire alcuni aspetti delle garanzie presenti nella polizza.

HAI BISOGNO DI AIUTO?



800-484343

Per denunciare un sinistro



800-012529

Per contattare il Servizio di Assistenza



Invia una richiesta

Attraverso la sezione "Contattaci" del sito www.arcassicura.it

My ARCA

Vieni a scoprire la tua Area Riservata

Uno spazio dove potrai consultare la tua posizione assicurativa in un click!

Accedi o registrati per consultare:



Le tue **coperture assicurative** e le **condizioni contrattuali**.



Lo stato di pagamento dei tuoi premi e le **relative scadenze**

E per effettuare:



La **denuncia** di un sinistro.



... e molto altro ancora!

HAI BISOGNO DI AIUTO?



800-849089

Dal lunedì al venerdì
dalle 8.30 alle 18.00



Invia una richiesta

Attraverso la sezione "Contattaci"
del sito www.arcassicura.it



è la piattaforma dedicata a tutti i nostri clienti.

Inquadra il **QR Code** per accedere al sito:



Indice

Glossario	5
1 Norme che regolano il contratto in generale	9
2 Incendio e altre garanzie	12
3 Furto e rapina (operante solo se richiamata in polizza)	22
4 Responsabilità Civile	26
5 Tutela Legale	36
6 Assistenza	41
7 Norme che regolano la liquidazione dei sinistri	47
Norme di legge richiamate in polizza	56
Modalità per la richiesta di Assistenza	60
Modulo di denuncia	61

Nel testo delle Condizioni di Assicurazione si intende per:

ADDETTI: titolari, loro familiari e soci che prestino la loro opera nell'esercizio dell'attività assicurata, i legali rappresentanti, i prestatori di lavoro intesi come tutte le persone fisiche delle quali l'assicurato si avvale nel rispetto delle norme di Legge vigenti in tema di occupazione e mercato del lavoro al momento del sinistro, nello svolgimento dell'attività esercitata e delle quali debba rispondere ai sensi dell'articolo 2049 del Codice Civile.

Sono comunque esclusi dalla presente definizione: professionisti, subappaltatori e loro dipendenti, lavoratori assunti da un'agenzia di somministrazione di lavoro, lavoratori atipici assunti con contratto di lavoro stipulato nell'ambito del D. Lgs 276/2003 e successive modifiche ed integrazione, stagisti.

AGRITURISMO: azienda agricola in cui si svolge attività di agriturismo così come disciplinato dalla Legge n. 96 del 20/02/2006 e successive modificazioni o integrazioni, per la quale l'azienda è in possesso di autorizzazione o ne ha già presentato domanda.

APIARIO: abitazione di una colonia di api allo stato di domesticità, consistente generalmente in una struttura lignea a forma di casetta destinata ad accogliere le arnie.

ARAG: Arag SE rappresentanza generale e direzione per l'Italia, la quale ha sede in viale del commercio, 59, 37135 Verona - tel. 045.8290411 - fax 045.8290449, e di cui la compagnia si avvale per la gestione dei sinistri. L'assicurato ha facoltà di prendere contatto con Arag per tutto quanto attiene alla gestione dei sinistri.

ARNIA: struttura lignea a forma di casetta destinata ad accogliere i favi (intesi come costruzione verticale di cera, eseguita dalle api operaie nell'interno dell'arnia).

ARREDAMENTO: mobilio e arredamento in genere per l'attività agrituristica e relativi uffici, anche adibiti all'attività agricola, inclusi personal computer, registratori di cassa, armadi di sicurezza o corazzati o casseforti (**esclusi i relativi contenuti**), strumenti di precisione vari, minielaboratori ed elaboratori per ufficio e relative unità periferiche di trasmissione e ricezione dati con i relativi conduttori di collegamento, libri e cancelleria.

ASSICURATO: soggetto il cui interesse è protetto dal contratto di assicurazione.

ASSICURAZIONE: contratto di assicurazione.

AZIENDA AGRICOLA (per la sezione Tutela Legale): complesso di beni organizzati dall'imprenditore agricolo per l'esercizio della sua attività.

AZIENDA AGRICOLA: esercizio di attività agricola autonoma, territorialmente individuata e delimitata, atta a produrre reddito considerato agrario ai sensi: del D.P.R. n. 597 del 29.9.1973, del D.P.R. n. 917 del 22.12.1986 e del D. Lgs. n. 228 del 18.05.2001 e successive modificazioni. Fanno parte dell'azienda agricola le aree, anche se fra loro separate purché costituiscano un'unica entità aziendale, i relativi fabbricati e contenuti, compreso quello adibito ad abitazione dell'assicurato, anche se separato dal fondo, costituente l'unica abitazione connessa al fondo stesso; scorte e prodotti, bestiame, attrezzature, macchine agricole, impianti mobili e fissi, reparti, officine e laboratori sussidiari, purché da essa azienda dipendenti e destinati all'uso esclusivo della stessa, le strade di esclusiva proprietà dell'azienda agricola assicurata non di uso pubblico".

BESTIAME: si considerano tali gli animali bovini, equini, ovini, caprini, suini, le api, gli animali da cortile e domestici.

CENTRALE OPERATIVA: è la struttura di UnipolAssistance costituita da: medici, tecnici, operatori, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, deputata a ricevere le richieste di assistenza, organizzare ed erogare le prestazioni previste in polizza.

COMPAGNIA: l'impresa assicuratrice, Arca Assicurazioni S.p.A.

CONTENITORE DI SICUREZZA: mezzo di custodia avente le seguenti caratteristiche:

- pareti e battente in acciaio di adeguato spessore, atti a contrastare attacchi con mezzi meccanici tradizionali, quali trapano, mola a disco, mazze scalpelli e similari;

- movimenti di chiusura a chiave e/o combinazione;
- peso non inferiore a 200 (duecento) Kg o idoneo dispositivo di ancoraggio nel muro nel quale è incassata in modo che non possa essere sfilata senza demolizione del muro stesso.

CONTRAENTE: soggetto che stipula il contratto di assicurazione e paga il premio.

COSE: sia beni materiali sia gli animali.

CRISTALLI: lastre piane o curve, fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su guide, di cristallo, mezzo cristallo e vetro, esistenti nei fabbricati e collocate su vetrine, porte, finestre, tavoli, banchi, mensole e simili; comprese le iscrizioni, le decorazioni e gli specchi ed **escluse lastre aventi particolare valore artistico o di affezione.**

ESPLOSIONE: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura o pressione, dovuto a reazione chimica, che si autopropaga con elevata velocità.

FABBRICATO: costruzione edile alla quale si riferisce l'assicurazione, comprese le opere di fondazione o interrato, gli infissi e gli impianti fissi (idrici, igienici sanitari, d'allarme, per illuminazione e riscaldamento, antenne radio-televisive e pannelli solari), avente le seguenti caratteristiche costruttive: strutture portanti verticali, manto di copertura e pareti esterne, ove esistono, in materiali incombustibili, solai e strutture portanti del tetto anche in materiali combustibili.

FATTORIA DIDATTICA: azienda agricola che riceve clienti (a esempio studenti accompagnati dai propri docenti), allo scopo di presentare uno o più aspetti specifici della propria attività o del proprio ambiente, in campagna o in sala attrezzata.

FENOMENO ELETTRICO: sono manifestazioni di fenomeno elettrico:

- corto circuito: contatto accidentale a bassa impedenza tra 2 (due) porzioni di impianto normalmente funzionanti a potenziale diverso

- variazione di corrente: scostamento del livello dell'intensità di corrente elettrica da valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell'impianto;
- sovratensione: improvviso innalzamento del valore della tensione di alimentazione elettrica rispetto ai valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell'impianto o immissione nella rete di alimentazione di impulsi unidirezionali di tensione dovuti a cause atmosferiche;
- arco voltaico: scarica elettrica accidentale tra 2 (due) parti dell'impianto sostenuta dalla tensione di alimentazione di rete.

FERMENTAZIONE: la decomposizione cui sono soggette le sostanze organiche per l'azione di microrganismi.

FORAGGIO: qualsiasi prodotto vegetale erbaceo essiccato destinato all'alimentazione del bestiame comprese paglia, stramaglie e simili.

FRANCHIGIA: parte di danno indennizzabile che, per ogni sinistro, rimane a carico dell'assicurato.

INCENDIO: combustione con sviluppo di fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e propagarsi.

INDENNIZZO: somma dovuta dalla compagnia in caso di sinistro.

INFIAMMABILI: gas combustibili nonché sostanze non esplosive aventi un punto di infiammabilità inferiore a 55°C. Il punto di infiammabilità si determina in base alla norma di cui al D.M. 17 dicembre 1977.

LUOGO DI LAVORO: qualsiasi locale o gruppo di locali ove l'assicurato esercita l'attività professionale.

MACCHINE AGRICOLE, ATTREZZATURE E IMPIANTI FISSI:

- Complesso delle macchine agricole cingolate o ruotate, semoventi, trainate o portate, attrezzi e attrezzatura in genere destinate a essere impiegate nelle attività agricole come definite dal nuovo codice della strada.
- Attrezzi di vario genere, portati e accessori alla trattrice, arnesi, utensili e attrezzature in genere utilizzati nelle attività agricole, quali vanghe, zappe, forbici, irroratrici a spalla, finimenti per animali, vestiario professionale, apiari, macchine per la smielatura, botti e cisterne, pompe e tubazioni

mobili, rigide o flessibili, contenitori oltre la capacità di 100 (cento) litri.

- Complesso degli impianti presenti nell'azienda agricola e fissi per destinazione, quali ad esempio le bilance, le pesche elettroniche, gli impianti per l'approvvigionamento e la distribuzione dell'acqua, gli impianti di raffreddamento dei prodotti, di mungitura, impianti di molitura delle olive, sili comprese incastellature e basamenti ecc. Mezzi agricoli storici (calesse, carrozza, carri, carretti, trattori, trebbiatrici, ecc.) e mezzi funzionali all'attività ricreativa, culturale e agrituristica esclusivamente utilizzati all'interno dell'azienda agricola.

MURO PIENO: è il muro senza aperture, elevato da terra a tetto, costruito in calcestruzzo, laterizio, di spessore non inferiore a 13 (tredici) cm, o in conglomerati incombustibili naturali o artificiali o in pietre, di spessore non inferiore a 20 (venti) cm. Sono ammessi: i pannelli in vetrocemento armato a doppia parete facenti corpo con la muratura; le aperture minime per il passaggio degli alberi di trasmissione, delle condutture elettriche e dei condotti per fluidi; le aperture, in numero non superiore a una per piano, purché presidiate da serramenti interamente metallici e privi di luci.

POLIZZA: documento che prova l'Assicurazione ai sensi dell'articolo 1888 del Codice Civile.

PORTA MORTA: passaggio coperto fra la casa di abitazione e la stalla o fienile, con aperture in corrispondenza soltanto del piano terreno. Esso non deve essere tramezzato e può venire utilizzato soltanto per ricovero dei ruotabili, macchine agricole e attrezzi **esclusi i prodotti agricoli** salvo operazioni di carico e scarico. Se il vano è tramezzato orizzontalmente, esso può venire parificato a "porta morta" soltanto se il tramezzo è costituito da solaio incombustibile e purché i locali di abitazione siano separati dal fienile a mezzo "muro pieno" nel tratto corrente dall'impostazione del tramezzo al tetto.

PREMIO: prestazione in denaro dovuta dal contraente alla compagnia.

PREZIOSI: oggetti d'oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose, perle naturali e di coltura.

PRIMO RISCHIO ASSOLUTO: forma di assicurazione in base alla quale l'indennizzo viene corrisposto fino a concorrenza della somma assicurata senza applicazione della regola proporzionale prevista dall'articolo 1907 del Codice Civile, qualunque sia al momento del sinistro il valore complessivo dei beni assicurati.

RISCHIO SEPARATO: è il rischio, o l'insieme di più rischi coesistenti, disgiunto da altri mediante "muro pieno" o spazio vuoto uguale o superiore a un metro, o "porta morta".

RISCHIO: probabilità che si verifichi il sinistro.

SCOPERTO: percentuale del danno che, per ogni sinistro, rimane a carico dell'assicurato.

SCOPPIO: repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. **Gli effetti del "gelo" e del "colpo di ariete" non sono considerati scoppio o implosione.**

SCORTE: scorte di magazzino, derrate e prodotti agricoli in genere, **esclusi: foraggio, prodotti radicati al suolo e frutti pendenti.** Sono compresi inoltre le granaglie trebbiate, gli oli, il miele, le sementi, i fertilizzanti, i diserbanti, gli antiparassitari, gli imballaggi e i contenitori mobili, le scorte di infiammabili e gas combustibili per riscaldamento e/o trazione per uso agricolo e domestico. Il tutto per la sola attività produttiva e/o uso dell'agriturismo e dell'azienda agricola connessa.

SINISTRO: il verificarsi dell'evento dannoso per cui è prestata l'assicurazione.

SOLAIO: il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato; pavimentazioni e soffittature sono ininfluenti sulla valutazione della combustibilità o meno del solaio.

STANZA: unità abitativa di uno stabile dell'azienda agricola in cui viene offerta l'ospitalità anche con pernottamento.

TETTO: complesso degli elementi portanti e non portanti (compresi orditura, tiranti e catene), destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.

UNIPOLASSISTANCE: UnipolAssistance s.c.r.l., la quale ha sede in C.so Massimo D'Azeglio, 14 - 10125 - Torino - tel. 011.6523111 - fax 011.658652, è la struttura organizzativa di cui la Compagnia si avvale per la gestione dei sinistri di assistenza. L'assicurato ha facoltà di prendere contatto con la Centrale Operativa di UnipolAssistance per tutto quanto attiene alla gestione dei sinistri.

VALORE INTERO: la garanzia è prestata per la totalità dei beni esistenti e deve quindi corrispondere all'intero valore dei beni stessi. Se tuttavia l'assicurazione viene stipulata per un valore inferiore, l'assicurato sopporta la parte proporzionale dei danni secondo il disposto dell'articolo 1907 del Codice Civile.

VALORI: valuta a corso legale (**escluse le monete da collezione**), titoli di credito in genere e ogni carta rappresentante un valore certo e spendibile dall'assicurato o dal contraente.

Art. 1 - Oggetto del contratto

Con il presente contratto la COMPAGNIA si obbliga a tenere indenne l'ASSICURATO per i danni determinati dagli eventi previsti nelle condizioni contrattuali relativi in relazione alle garanzie indicate in POLIZZA.

Con la POLIZZA "AZIENDA AGRICOLA" è possibile scegliere tra le coperture obbligatorie quali INCENDIO e RC verso terzi e prestatori di lavoro e assistenza. Inoltre, è possibile abbinare le sezioni Furto e rapina e/o Tutela Legale, secondo lo schema sotto riportato.

Garanzie obbligatorie e vendibili singolarmente	Garanzie facoltative abbinabili alla garanzia obbligatoria di riferimento	Garanzie obbligatorie sempre operanti ma non vendibile singolarmente
Incendio e altre garanzie	Furto e rapina	Assistenza
Responsabilità civile	Tutela Legale	Assistenza

Art. 2 - Operatività del contratto

Le garanzie **sono prestate esclusivamente** per quelle partite per le quali risultino indicate le somme assicurate e/o massimali e relativi premi.

QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE

Art. 3 - Decorrenza del contratto

Il contratto si perfeziona solo nel momento in cui il pagamento del PREMIO sia andato a buon fine. Pertanto, salvo che sia diversamente convenuto, se il pagamento del PREMIO o della rata di PREMIO è andato a buon fine l'ASSICURAZIONE ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato sul contratto come data di decorrenza, diversamente ha effetto dalle ore 24:00 del giorno in cui il pagamento del PREMIO sia effettivamente andato a buon fine.

Se il CONTRAENTE non paga le rate di PREMIO successive alla prima, l'ASSICURAZIONE **resta sospesa** dalle ore 24:00 del 30° (trentesimo) giorno dopo quello della scadenza e riprende efficacia dalle ore 24:00 del giorno in cui il pagamento del PREMIO sia stato effettuato, ferme le successive scadenze.

Se il contratto è stipulato con modalità di vendita a distanza, il CONTRAENTE ha il diritto di recedere come indicato all'Art. 6 – Disdetta del contratto e diritto di recesso

Art. 4 - Durata del contratto^[1]

La durata del presente contratto è annuale con facoltà di optare o meno per il tacito rinnovo e viene concordata tra le parti al momento della sottoscrizione dello stesso nonché indicata sulla POLIZZA.

Art. 5 - Proroga del contratto

Se il contratto è stipulato con tacito rinnovo, in assenza di disdetta da parte del CONTRAENTE o della COMPAGNIA, la durata viene prorogata per 1 (uno) anno e così successivamente.

Art. 6 - Disdetta del contratto e diritto di recesso

La disdetta deve essere inviata almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza del contratto tramite lettera raccomandata e/o fax e/o PEC all'indirizzo arcaassicurazioni@pec.unipol.it. Il CONTRAENTE ha facoltà di optare anche per la formula senza tacito rinnovo, in questo caso la copertura cessa alle ore 24:00 del giorno di scadenza indicato nel contratto.

Nel caso di vendita a distanza, il CONTRANTE ha facoltà di esercitare il diritto di recesso nei 14 (quattordici)



[1]: La copertura assicurativa termina automaticamente alla scadenza indicata in Polizza? Qualora il contratto sia stipulato "con tacito rinnovo", la copertura prosegue alla scadenza per un ulteriore anno e così successivamente, fino a quando il contraente non deciderà di dare disdetta con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni rispetto alla data di scadenza del contratto stesso. Qualora il contratto sia stipulato "senza tacito rinnovo" la copertura si interrompe alla scadenza annua.

giorni successivi alla data di effetto della POLIZZA tramite lettera raccomandata, PEC alla COMPAGNIA o, nel caso in cui il contratto sia stato sottoscritto tramite una piattaforma online, digitalmente attraverso la medesima piattaforma.

La COMPAGNIA una volta ricevuta la comunicazione di recesso provvederà a restituire il PREMIO pagato al netto delle imposte. L'efficace esercizio del Diritto di recesso libera la COMPAGNIA e il CONTRAENTE da qualsiasi obbligo derivante dal contratto a partire dalle ore 24:00 del giorno di invio della comunicazione di recesso alla COMPAGNIA.

Il recesso non sarà possibile nel caso in cui venga richiesta la liquidazione dell'indennizzo o delle somme assicurate.

QUANDO E COME DEVO PAGARE

Art. 7 - Pagamento del premio^[2]

Il pagamento del PREMIO può avvenire secondo i casi tramite addebito diretto in conto corrente e/o con ulteriori mezzi di pagamenti messi a disposizione dall'intermediario.

Il CONTRAENTE è tenuto a versare il PREMIO o le rate di PREMIO alle scadenze pattuite. Il PREMIO deve essere pagato direttamente alla COMPAGNIA.

Art. 8 - Frazionamento del premio

Il PREMIO annuo è interamente dovuto dal CONTRAENTE anche se le parti hanno convenuto il frazionamento dello stesso in più rate.

Art. 9 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'ASSICURAZIONE sono a carico del CONTRAENTE.

CHE OBBLIGHI HO

Art. 10 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'ASSICURATO o del CONTRAENTE relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del RISCHIO possono comportare la **perdita totale o parziale del diritto all'INDENNIZZO**, nonché la cessazione dell'ASSICURAZIONE, ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Tali omissioni o inesattezze non comportano decadenza dal diritto all'INDENNIZZO, sempreché siano avvenute in buona fede e quindi esclusi i casi di dolo o di colpa grave. La COMPAGNIA ha peraltro il diritto di percepire la differenza di PREMIO corrispondente al maggior RISCHIO a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Art. 11 - Aggravamento del rischio

L'ASSICURATO o il CONTRAENTE deve **dare comunicazione scritta** alla COMPAGNIA di ogni aggravamento del RISCHIO.

Gli aggravamenti di RISCHIO non noti o non accettati dalla COMPAGNIA **possono comportare** la perdita totale o parziale del diritto all'INDENNIZZO, nonché la stessa cessazione dell'ASSICURAZIONE, ai sensi dell'articolo 1898 del Codice Civile.

Il diritto all'INDENNIZZO non viene pregiudicato in caso di aggravamento di rischio non comunicato in **buona fede** dall'ASSICURATO.

Art. 12 - Diminuzione del rischio

L'ASSICURATO o il CONTRAENTE è tenuto a comunicare alla COMPAGNIA le eventuali diminuzioni del RISCHIO. In tale evenienza la COMPAGNIA è tenuta a ridurre il PREMIO o le rate di PREMIO successive alla suddetta comunicazione dell'ASSICURATO o del CONTRAENTE ai sensi dell'articolo 1897 del Codice

 [2]: Cos'è il premio? Il premio, in un'Assicurazione, è il "prezzo" che occorre pagare alla Compagnia per attivare la copertura assicurativa sottoscritta

Civile e rinuncia al relativo recesso.

ALTRE NORME

Art. 13 - Modifiche al contratto

Le eventuali modifiche al contratto devono essere provate per iscritto.

Art. 14 - Altre assicurazioni

In caso di SINISTRO, l'ASSICURATO deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi degli articoli 1910 e 1913 del Codice Civile.

Art. 15 - Assicurazione per conto altrui

Se la presente ASSICURAZIONE è stipulata per conto altrui, gli obblighi che derivano dal contratto devono essere adempiuti dal CONTRAENTE, salvo quelli che per loro natura possono essere adempiuti da parte del solo ASSICURATO.

Art. 16 - Cessazione di una o più garanzie

La cessazione di una o più garanzie, indipendentemente dalla causa che l'ha determinata, non comporta la risoluzione del contratto che rimane pertanto in vigore per le restanti garanzie.

Art. 17 - Foro competente

Per ogni controversia inerente all'interpretazione, esecuzione, applicazione delle presenti condizioni, sarà esclusivamente competente il Foro del luogo di residenza o di domicilio elettivo dell'ASSICURATO o del CONTRAENTE.

Art. 18 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

COSA È ASSICURATO

Art. 19 - Oggetto dell'assicurazione incendio e altre garanzie

La COMPAGNIA assicura la corresponsione di un INDENNIZZO per i danni materiali e diretti alle COSE assicurate, anche se di proprietà di terzi, di cui alle partite indicate in POLIZZA, in conseguenza di:

- INCENDIO;
- fulmine (**escluso FENOMENO ELETTRICO**);
- ESPLOSIONE e SCOPPIO non causati da ordigni esplosivi;
- caduta aeromobili, loro parti o COSE trasportate;
- urto di veicoli stradali, non di proprietà dell'ASSICURATO.

Sono, inoltre, garantiti:

- i danni materiali e diretti causati alle COSE assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori o da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi, purché conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito le COSE assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 (venti) m da esse;
- i danni materiali e diretti causati alle COSE assicurate da onda sonora determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica;
- i danni materiali e diretti causati alle COSE assicurate per ordine delle Autorità e/o dell'ASSICURATO allo scopo di impedire o di arrestare l'INCENDIO;
- le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica i residui del SINISTRO **sino alla concorrenza del 15% dell'INDENNIZZO pagabile a termini di POLIZZA.**

Art. 20 - Fabbricato

Relativamente alle partite fabbricati o delle porzioni di fabbricati, adibiti all'attività dell'AZIENDA AGRICOLA, l'ASSICURAZIONE è prestata per le somme che l'ASSICURATO dichiara corrispondenti al valore a nuovo dei fabbricati stessi e cioè al loro costo di ricostruzione, **escluso il valore dell'area.**

Se l'ASSICURAZIONE riguarda una porzione di FABBRICATO, essa copre anche la quota, a essa porzione relativa, delle parti di FABBRICATO costituenti proprietà comune.

Art. 21 - Arredamento

L'ASSICURAZIONE copre l'ARREDAMENTO dei locali e, se dichiarati inclusi in POLIZZA, anche i danni materiali e diretti, **col limite del 20% della somma assicurata**, causati da correnti, scariche o da altri fenomeni elettrici, qualunque sia la causa che li ha provocati, agli apparecchi elettrodomestici e altre apparecchiature elettriche ed elettroniche, posti nei locali adibiti ad attività agrituristica, a FATTORIA DIDATTICA, ad abitazioni e uffici.

Si considerano compresi in garanzia: biancheria, coperte, indumenti, cristalleria, posateria, vasellame, apparecchi audiovisivi in genere, nonché gli oggetti a uso personale dei clienti dell'AGRITURISMO.

Si considera in garanzia l'ARREDAMENTO collocato all'aperto dei fabbricati assicurati, purché all'interno dell'area adibita ad attività agrituristica e nel limite del 15% della somma assicurata alla partita ARREDAMENTO.

Inoltre, si intendono compresi nell'ARREDAMENTO anche ciò che è presente nell'abitazione: mobilio e ARREDAMENTO e tutto quanto destinato a uso domestico e personale dell'ASSICURATO, della sua famiglia e dei suoi dipendenti. Denaro, gioielli e PREZIOSI, raccolte e collezioni, carte VALORI e titoli di credito in genere e macchine fotografiche sono compresi **col limite del 10% della somma assicurata.**

Sono sempre in garanzia, se mobili, gli apparecchi di riscaldamento, di aerazione, di condizionamento d'aria.

Per le fattorie didattiche sono compresi: supporti didattici, informativi, anche attraverso apparecchi audiovisivi e/o elettronici.

Sono esclusi i danni alle lampadine elettriche, alle valvole termoioniche e alle resistenze elettriche scoperte, nonché quelli dovuti a usura o manomissione degli apparecchi.

Eventuali danni da FENOMENO ELETTRICO verranno indennizzati sotto deduzione di uno **SCOPERTO del 10% col minimo di € 150,00 (centocinquanta) che rimarrà sempre a carico dell'ASSICURATO.**

Sono inoltre comprese le spese di ricostruzione di archivi danneggiati a seguito di evento garantito con la presente POLIZZA **con il limite del 5% della somma assicurata, fino a un massimo di € 10.000,00 (diecimila) per uno o più sinistri che avvengono nel corso della stessa annualità assicurativa.**

Art. 22 - Macchine agricole, attrezzature e impianti fissi

L'ASSICURAZIONE di cui alla partita MACCHINE AGRICOLE, ATTREZZATURE E IMPIANTI FISSI copre i danni materiali e diretti, sia sottotetto che in azione, **entro i confini dello Stato Italiano e Repubblica di S. Marino.** Qualora il macchinario si trovi obbligatoriamente garantito tramite Enti di Stato o Consorzi simili, le somme assicurate s'intendono a valere per il residuo eventualmente non coperto dalla garanzia obbligatoria.

Art. 23 - Bestiame

L'ASSICURAZIONE di cui alla partita BESTIAME copre i danni materiali e diretti, relativi al BESTIAME, avvenuti nell'ambito dell'azienda assicurata, nonché all'aperto durante il periodo di permanenza stagionale nelle zone di alpeggio e durante la presenza in fiere e mercati, **esclusi tutti i danni da trasporto.**

Le api, gli animali da cortile e domestici, sono in garanzia fino a € 5.000,00 (cinquemila).

Sono esclusi animali da pelliccia, allevamenti intensivi avicoli e cunicoli.

Art. 24 - Scorte

L'ASSICURAZIONE di cui alla partita SCORTE copre i danni materiali e diretti, relativi alle SCORTE, e ai prodotti dell'AGRITURISMO e dell'azienda, anche all'aperto sui fondi ove l'ASSICURATO esercita la sua attività.

La legna da ardere e gli eventuali imballaggi combustibili **sono compresi per un valore non superiore al 5% della somma assicurata per le SCORTE con il massimo di € 7.000,00 (settemila).**

Art. 25 - Foraggio

L'ASSICURAZIONE di cui alla partita FORAGGIO copre i danni materiali e diretti relativi al FORAGGIO, nell'ambito dell'AZIENDA AGRICOLA anche all'aperto, compresi quelli da FERMENTAZIONE e conseguente autocombustione, incluse le spese per lo smassamento dei cumuli, **fino a un importo massimo pari al 20% del valore assicurato per ciascun cumulo di FORAGGIO,** le spese che l'ASSICURATO sostenga per provvedere allo smassamento dei cumuli colpiti da FERMENTAZIONE anormale al fine di limitare tale FERMENTAZIONE e la conseguente autocombustione.

Il PREMIO relativo alla partita FORAGGIO è calcolato sulla dichiarazione dell'ASSICURATO riferita ai quintali indicati in POLIZZA, denominati "cumulo".

Agli effetti del presente articolo, per "cumulo" si intende l'insieme di enti posti all'aperto e separati tra di loro da spazio vuoto inferiore a 20 (venti) metri oppure posti sottotetto di uno stesso FABBRICATO (o di più fabbricati comunicanti) in locali non separati tra di loro da MURO PIENO o da porta distanti fra loro meno di 10 (dieci) metri.

I danni da FERMENTAZIONE e conseguente autocombustione verranno indennizzati sotto deduzione di uno SCOPERTO del 10% con minimo di € 150,00 (centocinquanta) che rimarranno sempre a carico dell'ASSICURATO.

Art. 26 - Ricorso terzi

La COMPAGNIA si obbliga a tenere indenne l'ASSICURATO fino alla concorrenza del massimale indicato in POLIZZA, alla partita Ricorso Terzi, per ciascun SINISTRO e per ciascun periodo di ASSICURAZIONE, di quanto egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di Legge, per danni materiali e diretti cagionati alle COSE di terzi da eventi previsti all' Art. 19 - Oggetto

dell'assicurazione incendio e altre garanzie.

L'ASSICURAZIONE è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali dell'utilizzo di beni nonché di attività industriali, commerciali, agricole o servizi, **entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.**

L'ASSICURAZIONE non comprende i danni:

a) a COSE che l'ASSICURATO abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'ASSICURATO e i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le COSE sugli stessi mezzi trasportate;

b) di qualsiasi natura conseguenti a inquinamento dell'acqua, dell'aria o del suolo. **Non sono comunque considerati terzi:**

- il coniuge, i genitori, i figli dell'ASSICURATO, nonché ogni altro parente o affine con lui convivente;
- quando l'ASSICURATO non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le società le quali rispetto all'ASSICURATO, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate e collegate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile nel testo di cui alla Legge n. 216 del 7 giugno 1974, nonché gli amministratori delle medesime.

L'ASSICURATO deve immediatamente informare la COMPAGNIA delle procedure civili e penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la COMPAGNIA avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'ASSICURATO.

L'ASSICURATO deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della COMPAGNIA.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'articolo 1917 del Codice Civile.

COSA NON È ASSICURATO

Art. 27 - Rischi esclusi per tutte le garanzie della sezione incendio e altre garanzie^[3]

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, scioperi, tumulti popolari, sommosse, di occupazione militare, di invasione;
- b) causati da atti dolosi, compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio;
- c) verificatisi in occasione di ESPLOSIONE o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- d) causati con dolo dell'ASSICURATO e/o del CONTRAENTE, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;
- e) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni e allagamenti, frane e calamità naturali in genere;
- f) di smarrimento o di furto delle COSE assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'ASSICURAZIONE;
- g) alla macchina o all'impianto nel quale si sia verificato uno SCOPPIO se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- h) di FENOMENO ELETTRICO a macchine e impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine o altri eventi per i quali è prestata l'ASSICURAZIONE, salvo quanto previsto all'Art. 21 - Arredamento;
- i) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti a eventi per i quali è prestata l'ASSICURAZIONE, salvo le deroghe espressamente pattuite;
- j) indiretti, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo i cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle COSE assicurate.



[3]: Quando si applicano queste esclusioni? Le esclusioni di questo articolo si applicano alla garanzia base e anche alle garanzie presenti nella sezione "Come Personalizzare".

COME PERSONALIZZARE [4]

Garanzie aggiuntive operanti solo se richiamate in polizza

Il contraente può scegliere di acquistare una o più tra le garanzie aggiuntive di seguito proposte che saranno operanti solo se indicate in polizza e ne sia stato pagato il relativo premio

Art. 28 - Fumo ed eventi atmosferici (A)

La COMPAGNIA risponde dei danni materiali e diretti cagionati ai beni assicurati da:

- fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso e accidentale, non determinato da usura, corrosione, difetto di materiale o carenza di manutenzione, verificatosi negli impianti per la produzione di calore facenti parte di FABBRICATO, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;
- uragani, bufere e trombe d'aria, tempesta, vento e COSE da esso trascinate, grandine, quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti, assicurati o non.

Per i fabbricati assicurati e i loro contenuti, l'ASSICURAZIONE copre i danni materiali provocati da bagnamento che si verificasse all'interno del FABBRICATO, purché direttamente causato dalla caduta di pioggia o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al TETTO, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi stessi.

Viene inclusa, inoltre, l'asfissia e/o intossicazione del BESTIAME di cui agli eventi sopra indicati.


La COMPAGNIA non risponde dei danni:

a) causati da:

- 1) fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;
- 2) mareggiata e penetrazione di acqua marina;
- 3) formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
- 4) gelo, sovraccarico di neve;
- 5) cedimento o franamento del terreno;
- 6) intasamento o traboccamento di gronde o pluviali, con o senza rottura degli stessi; ancorché verificatesi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra;

b) subiti da:

- 7) alberi, cespugli, coltivazioni floreali e agricole in genere;
- 8) recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e comignoli, pannelli solari, insegne o antenne e consimili installazioni esterne;
- 9) enti all'aperto, COSE e beni mobili, incluso il BESTIAME, che non si trovassero al momento dell'evento atmosferico sottotetto ai fabbricati assicurati, a eccezione dei serbatoi e IMPIANTI FISSI per natura e destinazione;
- 10) fabbricati aperti da uno o più lati;
- 11) le seguenti strutture e loro contenuti:
 - tettoie comunque costruite;
 - fabbricati aperti e non aperti ai lati, aventi strutture portanti verticali e/o orizzontali in tubolare di ferro, coperti con il solo manto di copertura in fogli di lamiera o in lastre di fibrocemento;
 - capannoni pressostatici e simili;
 - baracche in legno o plastica;
 - fabbricati incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a SINISTRO);
- 12) serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal TETTO o dalle pareti;
- 13) lastre in fibrocemento e manufatti in materia plastica per effetto di grandine;
- 14) danni da bagnamento alle SCORTE, verificatesi all'interno dei fabbricati, la cui base di appoggio sia a una altezza inferiore a 12 (dodici) cm dal pavimento e poste in locali interrati seminterrati;

 [4]: è possibile personalizzare la copertura assicurativa? Sì, perché è possibile scegliere una copertura essenziale, sufficientemente ampia ma più economica oppure è possibile arricchire la copertura acquistando delle ulteriori garanzie. Per questo nasce il capitolo "Come personalizzare" in cui è possibile scegliere tra garanzie aggiuntive che ampliano la copertura assicurativa oppure consentono di modellare alcuni sottolimiti e franchigie/scoperti.

15) foraggi.

Resta convenuto che, in caso di SINISTRO, la COMPAGNIA corrisponderà all'ASSICURATO il danno liquidato a termini di POLIZZA sotto deduzione di uno **SCOPERTO del 10% con il minimo di € 500,00 (cinquecento) per ogni SINISTRO.**

La COMPAGNIA in nessun caso pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nella stessa annualità assicurativa una **somma superiore al 70%** di quella assicurata.

A parziale deroga del precedente punto b) 10), previa esplicita indicazione in POLIZZA dei fabbricati di tipo 2 e 3, la garanzia viene estesa ai fabbricati aperti da uno o più lati, alle seguenti condizioni:

- 1) l'INDENNIZZO massimo per SINISTRO e per annualità assicurativa si intende fissato, per singolo FABBRICATO aperto, **al 20% del valore assicurato;**
- 2) fermo lo **SCOPERTO del 10%** a carico dell'ASSICURATO, la somma minima non indennizzabile viene elevata a **€ 1.000,00 (mille).**

Art. 29 - Eventi sociopolitici (B)

A parziale deroga di quanto previsto all'Art. 27 - Rischi esclusi per tutte le garanzie della sezione incendio e altre garanzie punti a) e b), la COMPAGNIA risponde:

- dei danni materiali e diretti arrecati alle COSE assicurate, **esclusi vetri e CRISTALLI**, da INCENDIO, ESPLOSIONE, SCOPPIO, caduta di aeromobili, loro parti o COSE da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di scioperi, tumulti popolari e sommosse nonché da atti vandalici o comunque dolosi, compresi terrorismo e sabotaggio;
- degli altri danni materiali e diretti arrecati alle COSE assicurate, **esclusi vetri e CRISTALLI**, anche a mezzo di ordigni esplosivi, da persone (dipendenti o non dell'ASSICURATO) che prendono parte a tumulti popolari, scioperi o sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi.

Per la partita FORAGGIO la garanzia è prestata esclusivamente per il FORAGGIO posto sottotetto ai fabbricati assicurati. Sono pertanto **esclusi i cumuli collocati all'aperto.**

Resta convenuto che, in caso di SINISTRO, la COMPAGNIA corrisponderà all'ASSICURATO il danno liquidato a termini di POLIZZA sotto deduzione dello **SCOPERTO del 10% col minimo di € 500,00 (cinquecento).**

La COMPAGNIA in nessun caso pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nella stessa annualità assicurativa una **somma superiore al 70%** di quella assicurata.

Art. 30 - Indennità aggiuntiva (C)

A parziale deroga di quanto previsto all'Art. 27 - Rischi esclusi per tutte le garanzie della sezione incendio e altre garanzie, punto j), l'INDENNIZZO liquidato a termini di POLIZZA verrà aumentato del 15% per interruzione o sospensione dell'attività, fermo in ogni caso quanto indicato all'Art. 105 - Limite di indennizzo.

Art. 31 - Acqua condotta e ricerca del guasto (D)

La COMPAGNIA risponde dei danni materiali e diretti cagionati alle COSE assicurate da fuoriuscita d'acqua condotta, a seguito di rotture accidentali di impianti idrici, igienici e termici.

La COMPAGNIA non risponde:

- a) dei danni dovuti a umidità o stillicidio;
- b) dei danni derivanti da traboccamento, rigurgito o rottura di fognature;
- c) dei danni provocati da colaggio e rottura degli impianti automatici di estinzione;
- d) dei danni causati da rotture originate da gelo.

Agli effetti della presente garanzia aggiuntiva la COMPAGNIA in nessun caso pagherà per uno o più sinistri che avvengano nella stessa annualità assicurativa una somma **superiore a € 25.000,00 (venticinquemila) complessivamente per FABBRICATO e ARREDAMENTO.**

Sono comprese in garanzia le spese sostenute per la demolizione e il ripristino di parte del FABBRICATO di Tipo 1, se tale partita è valorizzata in POLIZZA, fatti al solo scopo di ricercare ed eliminare la rottura che ha

dato origine allo spargimento di acqua, con i seguenti limiti di INDENNIZZO per singola partita: **€ 5.000,00 (cinquemila) quale massimo annuo**.

Resta convenuto che, in caso di SINISTRO, la COMPAGNIA corrisponderà all'ASSICURATO il danno liquidato a termini di POLIZZA, sotto deduzione dello **SCOPERTO del 10% col minimo di € 500,00 (cinquecento)**.

Art. 32 - Sovraccarico di neve (E)

La COMPAGNIA si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti arrecati al FABBRICATO assicurato da sovraccarico di neve sul TETTO.

La COMPAGNIA non risponde dei danni:

- a) da valanghe e slavine;
- b) da gelo, ancorché conseguente a evento coperto dalla presente estensione di garanzia;
- c) ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve;
- d) ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluenza ai fini della causazione del danno);
- e) alle serre, a capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture;
- f) a lucernari, vetrate, serramenti in genere, insegne, antenne, pannelli solari e consimili installazioni esterne, nonché alla impermeabilizzazione dei fabbricati, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale dei fabbricati in seguito al sovraccarico di neve.

Resta convenuto che in caso di SINISTRO la COMPAGNIA corrisponderà all'ASSICURATO il danno liquidato a termini di POLIZZA sotto deduzione dello **SCOPERTO del 10% con il minimo di € 500,00 (cinquecento) e il massimo di € 10.000,00 (diecimila)**. L'INDENNIZZO massimo per SINISTRO e per annualità assicurativa si intende fissato per singolo FABBRICATO, al **30% del valore assicurato**.

Art. 33 - Fenomeno elettrico (F)

A parziale deroga dell'Art. 19 - Oggetto dell'assicurazione incendio e altre garanzie, la COMPAGNIA risponde dei danni materiali diretti di FENOMENO ELETTRICO, per effetto di correnti, scariche e altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionate, a:

- 1) Fabbricati (tipo 1-2-3): intendendosi per tali i danni all'impianto elettrico fisso dei fabbricati assicurati, compresi gli impianti fissi di riscaldamento e condizionamento, nonché alle antenne radio-televisive, citofoni, videocitofoni, motori elettrici automatici per l'esclusivo approvvigionamento idrico a uso domestico, apertura di cancelli, saracinesche e simili e in generale alle apparecchiature elettroniche.
- 2) MACCHINE AGRICOLE, ATTREZZATURE E IMPIANTI FISSI: intendendosi per tali i danni a macchine e impianti elettrici, apparecchi e circuiti compresi, apparecchiature e componenti elettroniche.

La COMPAGNIA non risponde dei danni:

- a) causati da usura o da carenza di manutenzione;
- b) verificatisi in occasione di montaggi o smontaggi, non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché dei danni verificatisi in occasione di collaudo o prova;
- c) dovuti a difetti noti all'ASSICURATO all'atto di stipulazione della POLIZZA, nonché dei danni dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore.

Relativamente alle sole apparecchiature e componenti elettroniche **sono altresì esclusi i costi di intervento e di sostituzione di componenti relativi a:**

- controlli di funzionalità;
- manutenzione preventiva;
- danni e disturbi alle componenti elettriche, elettroniche, elettromeccaniche, verificatisi durante l'esercizio senza concorso di cause esterne.

La presente garanzia si intende prestata fino alla **concorrenza di € 5.000,00 (cinquemila)** per singolo SINISTRO e annualità assicurativa, previa detrazione per singolo SINISTRO di uno **SCOPERTO pari al 10% con il minimo di € 200,00 (duecento)**.

Art. 34 - Scorte in refrigerazione (G)

A parziale deroga dell'Art. 27 - Rischi esclusi per tutte le garanzie della sezione Incendio e altre garanzie, la COMPAGNIA risponde dei danni materiali e diretti subiti dalle SCORTE in refrigerazione, poste in celle, armadi e banchi frigoriferi, **col limite massimo, per SINISTRO e per annualità assicurativa, di € 5.000,00 (cinquemila)**, a causa di:

- mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo;
- fuoriuscita del fluido frigorifero;

conseguenti:

- 1) a eventi garantiti come indicato all'Art. 19 - Oggetto dell'ASSICURAZIONE INCENDIO e altre garanzie, all'Art. 28 - Fumo, ed eventi atmosferici, all'Art. 29 - Eventi sociopolitici e all'Art. 31 - Acqua condotta e ricerca del guasto se le medesime garanzie aggiuntive sono richiamate in POLIZZA;
- 2) all'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e di sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti all'impianto stesso.

La garanzia è prestata nel limite della somma assicurata e ha effetto se la mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa non inferiore a 24 (ventiquattro) ore per le celle e a 12 (dodici) ore per gli altri contenitori. Resta convenuto che, in caso di SINISTRO, la COMPAGNIA corrisponderà all'ASSICURATO il danno liquidato nei termini sopradetti sotto deduzione di uno **SCOPERTO del 10% con il minimo di € 200,00 (duecento)**.

Art. 35 - Dispersione di liquidi (H)

La COMPAGNIA risponde dei danni di dispersione del liquido causata unicamente da rottura accidentale dei contenitori, comprese relative valvole e accessori, anche quando la rottura sia provocata da crollo parziale o totale di fabbricati.

La COMPAGNIA non risponde:

- a) dei danni da stillicidio dovuti a corrosione, usura o imperfetta tenuta strutturale dei contenitori;
- b) dei danni di dispersione da contenitori di capacità inferiore a 200 (duecento) litri (limitatamente ai contenitori per olio di oliva: 100 (cento) litri);
- c) dei danni causati ad altri enti dalla dispersione del liquido;
- d) dalle spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.

La garanzia si intende prestata fino alla concorrenza di **€ 5.000,00 (cinquemila) per SINISTRO e per annualità assicurativa**, previa detrazione per singolo SINISTRO, di uno **SCOPERTO del 10% con il minimo di € 250,00 (duecentocinquanta)**.

Art. 36 - Folgorazione (I)

La COMPAGNIA indennizza i danni materiali e diretti, conseguenti alla morte del BESTIAME, a seguito di folgorazione dovuta a guasti di impianti elettrici o meccanismi azionati da energia elettrica, nei limiti della somma assicurata alla partita BESTIAME.

Tale garanzia è valida anche all'aperto durante il periodo di permanenza stagionale nelle zone di alpeggio e durante la presenza in fiere e mercati.

Art. 37 - Consistenza variabile foraggio (L)

La consistenza del FORAGGIO viene garantita attraverso la determinazione della quantità presente nel fienile o comunque nel deposito, al momento del SINISTRO, attraverso la successiva tabella che determina mensilmente il coefficiente da applicare alla consistenza media, in valore, dichiarata in POLIZZA.

La somma indicata nel contratto è la media mensile mentre la somma assicurata per ogni mese è il prodotto tra la media mensile moltiplicata per i seguenti coefficienti:

MESE	Coefficiente
Gennaio	1,0

MESE	Coefficiente
Febbraio	0,8
Marzo	0,6
Aprile	0,4
Maggio	0,3
Giugno	0,7
Luglio	1,0
Agosto	1,3
Settembre	1,6
Ottobre	1,6
Novembre	1,5
Dicembre	1,2

Art. 38 - Vetri e Cristalli (M)

La COMPAGNIA risponde dei danni materiali e diretti di rottura a causa accidentale o per fatto di terzi **(escluse le semplici rigature, screpolature e scheggiature)** delle lastre di cristallo, mezzo cristallo o vetro, integre ed esenti da difetti all'atto della stipulazione della POLIZZA, pertinenti porte, vani scala e finestre.

Si intendono incluse anche le cabina-doccia, nonché gli specchi di ARREDAMENTO.

La garanzia vale anche per i danni di rottura:

- a) avvenuti in occasione di furti o tentati furti;
- b) verificatisi in occasione di dimostrazioni di folla, scioperi, serrate e tumulti popolari, ferma l'esclusione prevista, dell'articolo 1912 del Codice Civile, delle rotture verificatesi in occasione di insurrezione;
- c) causate da onda sonora, determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica.

La COMPAGNIA rinuncia all'eventuale azione di rivalsa nei confronti di terzi responsabili del SINISTRO. **Per ogni SINISTRO indennizzabile a termini di POLIZZA verrà applicata una FRANCHIGIA di € 100,00 (cento).**

La COMPAGNIA non indennizza i danni:

- 1) alle lastre aventi speciale valore artistico o di affezione, a verande e lucernari;
- 2) avvenuti in occasione di atti di guerra, anche se civile, invasione, operazioni militari, terremoti, eruzioni vulcaniche, uragani, cicloni, trombe d'aria, inondazioni, alluvioni, grandine, fulmine, gelo, INCENDIO, scoppi ed esplosioni, emanazioni di calore e radiazioni atomiche;
- 3) derivanti da crollo del FABBRICATO o distacco di parti di esso, restauro dei locali, operazioni di trasloco, lavori edili o stradali nelle immediate vicinanze, lavori su lastre o ai relativi supporti o cornici, rimozione delle lastre o degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate;
- 4) determinati o agevolati da dolo o colpa grave dell'ASSICURATO.

La COMPAGNIA non liquiderà per uno o più sinistri che avvengano nel corso della stessa annualità assicurativa un importo superiore a € 1.500,00 (millecinquecento).

Per la presente condizione particolare non è operante il disposto all'Art. 116 - Assicurazione parziale.

Art. 39 - Altri danni da acqua (N)

La COMPAGNIA risponde dei danni materiali e diretti causati all'ARREDAMENTO dalla fuoriuscita di acqua da apparecchi elettrodomestici (lavatrici, lavastoviglie e simili) per rottura accidentale delle tubazioni di collegamento tra detti elettrodomestici e l'impianto fisso del FABBRICATO, con il **massimo INDENNIZZO pari al 5% della somma assicurata** alla partita ARREDAMENTO. Per ogni SINISTRO indennizzabile a termini di POLIZZA verrà applicata una **FRANCHIGIA di € 200,00 (duecento).**

Art. 40 - Valore a nuovo (O)

Relativamente alle partite ARREDAMENTO, MACCHINE AGRICOLE e ATTREZZATURE, a parziale deroga dell'Art. 110 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno, punto b), in caso di SINISTRO, verrà riconosciuto dalla COMPAGNIA per tutte le COSE assicurate il valore a nuovo, intendendosi per tale il costo di rimpiazzo delle COSE danneggiate con altre nuove uguali o equivalenti per qualità, dedotto il valore ricavabile dalle COSE danneggiate.

Si intendono esclusi gli oggetti d'arte, di antiquariato e da collezione.

Per le COSE suscettibili di riparazione, l'ammontare del danno sarà dato dal costo di riparazione se inferiore al costo di rimpiazzo.

L'INDENNIZZO non potrà comunque superare il doppio del valore allo stato d'uso. Ai fini dell'applicazione della regola proporzionale si terrà conto del valore a nuovo.

ALTRE INFORMAZIONI SULLA GARANZIA

Art. 41 - Condizioni di assicurabilità: caratteristiche costruttive

Fermo restando quanto previsto dalla definizione di FABBRICATO, si precisa che nelle pareti esterne e nel manto di copertura è tollerata la presenza di materiali combustibili per **non oltre il 25%** della rispettiva superficie complessiva e la presenza di coibentazioni e/o impermeabilizzazioni in materiali combustibili.

È, inoltre, tollerata l'esistenza di porzioni di FABBRICATO, tettoie e costruzioni in materiali combustibili per una superficie complessiva coperta **non superiore al 10% dell'area complessiva dei fabbricati assicurati.**

Sono sempre esclusi dalla garanzia:

- i fabbricati abbandonati o comunque non utilizzati nell'esercizio dell'attività agrituristica e/o agricola;
- le serre in genere;
- i fabbricati adibiti ad allevamenti avicoli e cunicoli.

Si distinguono, altresì, 3 (tre) tipologie di FABBRICATO:

- **tipo 1:** FABBRICATO o complesso di fabbricati per l'uso esclusivo di:
 - abitazione, anche con rimessa per autoveicoli e/o cantine;
 - AGRITURISMO: ristorazione, alloggio, accoglienza e ufficio;
 - Attività di FATTORIA DIDATTICA: fabbricati adibiti ad accoglienza ed esposizione in genere.

Tutto quanto sopra indicato deve essere separato da fabbricati di tipo 2 e 3.

È tollerata con il limite massimo di un decimo della superficie di un piano del FABBRICATO, la destinazione d'uso dei fabbricati di tipo 2.

- **tipo 2:** FABBRICATO o complesso di fabbricati adibiti a granai, rimesse per attrezzi e MACCHINE AGRICOLE, porticati, barchesse, magazzini per SCORTE dell'azienda (**esclusi fienili**) porcilaie, stalle-scuderie (è tollerata la presenza di foraggi per il solo fabbisogno giornaliero), sale di mungitura, locali per la lavorazione del latte, il tutto senza fienili né depositi di paglia, stramaglie e simili, separati da fabbricati di tipo 3, formanti corpo con fabbricati di tipo 1 e da essi non separati.
- **tipo 3:** FABBRICATO o complesso di fabbricati adibiti a fienili, ovili, molini, frantoi, pile da riso, essiccatoi fissi (**esclusi essiccatoi tabacco**), cabine elettriche, come pure destinati ad altri usi di cui a fabbricati di tipo 1 e 2 formanti corpo con gli stessi e da essi non separati.

Art. 42 - Estensione territoriale

L'ASSICURAZIONE è operante per i danni occorsi **esclusivamente** nel Territorio Italiano.

 Per una sintesi dei limiti di INDENNIZZO della sezione leggere attentamente la tabella di seguito

Tabella A - Incendio e altre garanzie
Riepilogo franchigie/scoperti e massimi indennizzi:

Garanzie Base

Garanzia/Argomento	Scoperto/Franchigia/minimo per sinistro	Massimo indennizzo
Spese per demolire, sgomberare e trasportare alla discarica i residui del sinistro (Art. 19)	=	15% dell'indennizzo
Arredamento (Art. 21)	Scoperto 10% per danni da fenomeno elettrico, minimo € 150,00	20% della somma assicurata
Ricostruzione archivi danneggiati (Art. 21)	=	5% somma assicurata col massimo di € 10.000,00
Bestiame (Art. 23)	=	Massimo € 5.000,00
Legna da ardere e imballaggi (Art. 24)	=	5% della somma assicurata per le scorte col massimo di € 7.000,00
Foraggio (Art. 25)	Scoperto 10% per danni da fermentazione e conseguente autocombustione con minimo € 150,00	20% del valore assicurato per ciascun cumulo di foraggio per provvedere allo smassamento
Ricorso terzi (Art. 26)	=	Fino al 10% del massimale stesso per interruzioni o sospensioni di attività di terzi

Garanzie Aggiuntive operanti solo se richiamate in polizza

Garanzia/Argomento	Scoperto/Franchigia/minimo per sinistro	Massimo indennizzo
Fumo ed eventi atmosferici (A) (Art. 28)	Scoperto 10% minimo € 500,00	70% somma assicurata per sinistro e annualità assicurativa
Eventi sociopolitici (B)(Art. 29)	Scoperto 10% minimo € 500,00	70% somma assicurata per sinistro e annualità assicurativa
Acqua condotta e ricerca del guasto (D) (Art. 31)	Scoperto 10% minimo € 500,00	€ 25.000,00 per sinistro e annualità assicurativa € 5.000,00 per sinistro e per annualità assicurativa per le spese di demolizione e ripristino
Sovraccarico di neve (E) (Art. 32)	Scoperto 10% minimo € 500,00	Massimo € 10.000,00 30% del valore assicurato
Fenomeno elettrico (F) (Art. 33)	Scoperto 10% minimo € 200,00	€ 5.000,00 per sinistro e annualità assicurativa
Scorte in refrigerazione (G) (Art. 34)	Scoperto 10% minimo € 200,00	€ 5.000,00 per sinistro e annualità assicurativa
Dispersione di liquidi (H) (Art. 35)	Scoperto 10% minimo € 250,00	€ 5.000,00 per sinistro e annualità assicurativa
Vetri e Cristalli (M) (Art. 38)	Franchigia € 100,00	€ 1.500,00 per sinistro e annualità assicurativa
Altri danni da acqua (N) (Art. 39)	Franchigia € 200,00	5% della somma assicurata per arrendamento per sinistro e annualità assicurativa

COSA È ASSICURATO**Art. 43 - Oggetto dell'assicurazione furto e rapina**

La COMPAGNIA assicura la corresponsione di un INDENNIZZO per i danni materiali e diretti alle COSE assicurate in conseguenza di:

1) **Furto**: a condizione che l'autore si sia introdotto nei locali contenenti le COSE stesse in uno dei seguenti modi:

- violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili;
- per via diversa da quella ordinaria che richieda superamento di ostacoli o ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
- in altro modo, rimanendo clandestinamente all'interno dei locali e abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi.

2) **Rapina**: sottrazione di COSE mediante violenza alla persona o minaccia, iniziata o avvenuta nei locali indicati in POLIZZA quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

L'ASSICURAZIONE è estesa ai guasti cagionati dai ladri ai locali (e relativi infissi), contenenti le COSE assicurate, **esclusi i vetri e i CRISTALLI, fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata.**

La garanzia prestata col presente articolo è valida esclusivamente per beni, di cui alle partite indicate in POLIZZA, contenuti nei fabbricati adibiti ad abitazione dell'ASSICURATO o in altri fabbricati distanti da quest'ultimo non più di 50 (cinquanta) metri. Il FABBRICATO adibito ad abitazione dovrà risultare essere dimora abituale nonché residenza anagrafica dello stesso e/o di persona da lui dipendente.

La garanzia è prestata alla condizione essenziale, per l'efficacia del contratto, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le COSE assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 (quattro) metri dal suolo, da superfici acque, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno (senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale), sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti in legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno.

Nelle inferiate sono ammesse luci purché di dimensioni che non consentano l'introduzione di persone senza effrazione e/o deformazione delle relative strutture.

Art. 44 - Arredamento

L'ASSICURAZIONE di cui alla partita ARREDAMENTO copre i danni materiali e diretti all'ARREDAMENTO dell'AGRITURISMO, della FATTORIA DIDATTICA e dell'AZIENDA AGRICOLA.

Si considerano compresi in garanzia: biancheria, coperte, indumenti, cristalleria, posateria, vasellame, apparecchi audiovisivi in genere, nonché gli oggetti a uso personale dei clienti dell'AGRITURISMO.

Si considera in garanzia l'ARREDAMENTO collocato all'aperto dei fabbricati assicurati, purché all'interno dell'area adibita ad attività agrituristica e nel limite del 15% della somma assicurata alla partita ARREDAMENTO.

Inoltre, si intendono compresi nell'ARREDAMENTO anche ciò che è presente nell'abitazione: mobilio e ARREDAMENTO e tutto quanto destinato a uso domestico e personale dell'ASSICURATO, della sua famiglia e dei suoi dipendenti. Denaro, gioielli e PREZIOSI, raccolte e collezioni, carte valori e titoli di credito in genere e macchine fotografiche sono compresi **col limite del 10% della somma assicurata.**

Sono sempre in garanzia, se mobili, gli apparecchi di riscaldamento, di aerazione, di condizionamento d'aria. Per le fattorie didattiche sono compresi: supporti didattici, informativi, anche attraverso apparecchi audiovisivi e/o elettronici.

Art. 45 - Macchine agricole e attrezzature, scorte e bestiame

L'ASSICURAZIONE, di cui alle partite MACCHINE AGRICOLE e ATTREZZATURE, SCORTE dell'azienda e BESTIAME, copre i danni materiali e diretti ai predetti beni che si trovino sottotetto ai fabbricati assicurati. Resta convenuto che, in caso di SINISTRO, la COMPAGNIA corrisponderà all'ASSICURATO la somma liquidata a termini di POLIZZA, sotto deduzione di una **FRANCHIGIA pari al 5%** della somma assicurata nella forma di garanzia a VALORE INTERO, **del 10%** della somma assicurata nella forma di garanzia a PRIMO RISCHIO ASSOLUTO.

COSA NON È ASSICURATO

Art. 46 - Rischi esclusi per la sezione furto e rapina

Sono esclusi dall'ASSICURAZIONE:

- a) i danni verificatisi in occasione di INCENDIO, esplosioni anche nucleari, contaminazioni radioattive, trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni e altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra anche civile, rivolta, insurrezione, scioperi, tumulti popolari, sommosse, confische, requisizioni, distruzioni, o danneggiamenti per ordine di qualsiasi Governo o Autorità di fatto o di diritto, a meno che l'ASSICURATO provi che il furto non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;
- b) il furto agevolato con dolo o colpa grave dall'ASSICURATO e/o dal CONTRAENTE, dai rappresentanti legali o dai soci a responsabilità illimitata, nonché il furto commesso o agevolato con dolo o colpa grave:
 - da persone che abitano con l'ASSICURATO od occupino i locali contenenti le COSE assicurate o locali con questi comunicanti;
 - da dipendenti delle persone di cui sopra o dell'ASSICURATO o da persone di cui lo stesso sia civilmente responsabile;
 - da incaricati della sorveglianza delle COSE stesse o dei locali che le contengono;
- c) i danni causati alle COSE assicurate da INCENDIO, esplosioni e scoppi provocati dall'autore del furto o nel tentativo di commettere il furto;
- d) il furto di COSE assicurate, qualora i locali rimangano disabitati e incustoditi per più di 45 (quarantacinque) giorni consecutivi (non oltre l'8° (ottavo) giorno per quanto riguarda i gioielli, PREZIOSI, denaro, carte valori e titoli di credito in genere, raccolte e collezioni);
- e) indiretti che non riguardino la materialità delle COSE assicurate.

COME PERSONALIZZARE

Garanzie aggiuntive operanti solo se richiamate in polizza

Il contraente può scegliere di acquistare una o più tra le garanzie aggiuntive di seguito proposte che saranno operanti solo se indicate in polizza e ne sia stato pagato il relativo premio

Art. 47 - Valore a nuovo (A)

In caso di SINISTRO, verrà riconosciuto dalla COMPAGNIA per tutte le COSE assicurate, **a eccezione di oggetti d'arte, di antiquariato e da collezione**, il valore a nuovo intendendosi per tale il costo di rimpiazzo delle COSE danneggiate con altre nuove uguali o equivalenti per qualità, dedotto il valore ricavabile dalle COSE danneggiate.

Per le COSE suscettibili di riparazione, l'ammontare del danno sarà dato dal costo di riparazione se inferiore al costo di rimpiazzo.

Ai fini della determinazione del valore da indicare alla relativa partita, si dovrà tenere conto della seguente regola:

- a) se il valore del bene allo stato d'uso è **uguale o inferiore al 50% del valore d'acquisto, si dovrà riportare in POLIZZA il doppio del valore allo stato d'uso**;
- b) se il valore del bene allo stato d'uso è **superiore al 50% del valore di acquisto, si dovrà riportare in POLIZZA l'effettivo valore d'acquisto**.

L'INDENNIZZO non potrà comunque superare il doppio del valore allo stato d'uso.

Ai fini dell'applicazione della regola proporzionale si terrà conto del valore a nuovo come sopra definito.

Art. 48 - Valori in cassaforte (B)

Relativamente alla partita ARREDAMENTO la garanzia è estesa al contenuto della sola cassaforte, avente almeno caratteristiche di cassaforte di grado A o conforme alle norme UNI-EN 1143-1, situata in area custodita dall'ASSICURATO in luogo chiuso e privato.

La garanzia è prestata nella forma a PRA con il **massimo INDENNIZZO pari a € 15.000,00 (quindicimila)** mentre **nella forma a VALORE INTERO con il massimo INDENNIZZO pari a € 25.000,00 (venticinquemila)**.

In caso di SINISTRO, la COMPAGNIA indennizzerà il danno con uno **SCOPERTO del 10% e con il minimo di € 1.000,00 (mille)** che rimarrà a carico dell'ASSICURATO, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto a INDENNIZZO, farlo assicurare da altri.

Pertanto, nel caso di ASSICURAZIONE presso diversi assicuratori, l'indennità verrà determinata ai sensi dell'Art. 100 - Assicurazione presso diversi assicuratori, senza tenere conto dello SCOPERTO che verrà detratto successivamente dall'importo così calcolato.

ALTRE INFORMAZIONI SULLA GARANZIA

Art. 49 - Estensione territoriale

L'ASSICURAZIONE è operante per i danni occorsi **esclusivamente** nel Territorio Italiano.

 Per una sintesi dei limiti di INDENNIZZO della sezione leggere attentamente la tabella di seguito

Tabella B - Furto e rapina
Riepilogo franchigie/scoperti e massimi indennizzi:

Garanzie base

Garanzia/Argomento	Scoperto/Franchigia/minimo per sinistro	Massimo indennizzo
Guasti cagionati dai ladri ai locali (Art. 43)	=	10% della somma assicurata per sinistro e annualità assicurativa
Arredamento collocato all'aperto (Art. 44)	=	15% della somma assicurata per la garanzia arredamento
Macchine agricole e attrezzature, scorte e bestiame (Art. 45)	Franchigia 5% della somma assicurata a VI Franchigia 10% della somma assicurata a PRA	=

Garanzie Aggiuntive operanti solo se richiamate in polizza

Garanzia/Argomento	Scoperto/Franchigia/minimo per sinistro	Massimo indennizzo
Valore a nuovo (A) (Art. 47)	=	=
Valori in cassaforte (B) (Art. 48)	Scoperto 10% minimo € 1.000,00	€ 15.000,00 a PRA € 25.000,00 a VI

COSA È ASSICURATO**Art. 50 - Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) - Azienda agricola**

Con la presente garanzia la COMPAGNIA, nei limiti indicati nella scheda di POLIZZA, si obbliga a tenere indenne l'ASSICURATO nella sua qualità dichiarata in POLIZZA, di proprietario, di affittuario o di proprietario non conduttore, relativamente a quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a COSE e animali in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'ASSICURAZIONE ai sensi della presente clausola.

L'ASSICURAZIONE vale anche per la Responsabilità Civile che possa derivare all'ASSICURATO da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

L'ASSICURAZIONE RCT vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 222 del 12 Giugno 1984 per i danni subiti da terzi.

L'ASSICURAZIONE vale per i rischi inerenti:

- alla proprietà, all'uso o alla manutenzione ordinaria eseguita in economia dall'ASSICURATO degli immobili che costituiscono l'azienda, come fabbricati rurali, rustici in genere, terreni, strade, canali, bacini per raccolta di acqua a uso della sola azienda, ponti e manufatti in genere, alberi e boschi;
- ai lavori di coltivazioni agricole, alle ATTIVITA' agricole dirette alla manipolazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici, come disposto dal D.P.R. n. 917 del 1986 e D.Lgs n. 218 del 2001;
- ai lavori di dissodamento dei terreni, di bonifica, di disboscamento e di taglio di piante eseguiti in proprio;
- all'esistenza e all'allevamento di BESTIAME, non a carattere industriale, nell'azienda stessa nonché il trasferimento dello stesso ai pascoli (**escluso l'alpeggio**), ai mercati e alle fiere, **esclusi i rischi della circolazione dei veicoli a motore soggetti all'ASSICURAZIONE obbligatoria di cui alla Legge 24 Dicembre 1969 n. 990 e successive modifiche e integrazioni**. Si considera in garanzia l'allevamento che preveda, per ogni ettaro di superficie dell'azienda, un numero di capi bovini e equini **non superiore a 20 (venti) e di ovini, caprini e suini non superiore a 30 (trenta)**;
- all'esistenza di cani da guardia, di animali da cortile e di apiari. Relativamente agli apiari la copertura è operante **fino al massimo di 2 (due)**.
- alla vendita e alla degustazione di generi di produzione dell'azienda, smerciati o somministrati direttamente al consumatore nel solo ambito dell'azienda stessa. Relativamente allo smercio il massimale per SINISTRO rappresenta il limite massimo di esposizione per ciascuna annualità assicurativa;
- alla proprietà e all'impiego di animali bovini e equini per lavori agricoli e per traino di veicoli per trasporto di derrate, merci e BESTIAME per le sole necessità dell'azienda, all'uso di velocipedi (da parte dell'ASSICURATO, dei suoi familiari conviventi e degli ADDETTI, per ragioni inerenti la conduzione dei fondi);
- all'esistenza, nell'ambito dell'azienda, e per esclusivo uso agricolo, di cabine e linee elettriche;
- all'impiego di MACCHINE AGRICOLE e relativi motori purché usati per le sole necessità dell'azienda;
- all'esistenza di passaggi a livello ferroviari o tranviari custoditi o incustoditi;
- alla partecipazione a fiere e mostre compreso l'allestimento degli stands di esposizione eseguito in economia, nonché prove e dimostrazioni anche presso negozi e stabilimenti.

L'ASSICURAZIONE vale altresì:

- 1) per i danni conseguenti l'impiego di fitofarmaci composti esclusivamente da sostanze chimiche non vietate dalla Legge. La garanzia è prestata con uno **SCOPERTO del 10% col minimo non**

indennizzabile di € 250,00 (duecentocinquanta), con il massimo risarcimento per SINISTRO e per annualità assicurativa pari al 50% del massimale unico indicato in POLIZZA;

2) per i danni cagionati ai veicoli e mezzi agricoli di terzi circolanti e parcheggiati all'interno dell'AZIENDA AGRICOLA descritta in POLIZZA, per i danni alle COSE trovantisi nell'ambito di esecuzione di lavori, nonché per i danni cagionati a mezzi e animali sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni. Tale garanzia viene prestata con una **FRANCHIGIA fissa di € 250,00 (duecentocinquanta)** per ogni mezzo danneggiato. **Sono esclusi comunque dalla garanzia i danni da furto, da INCENDIO, quelli conseguenti a mancato uso nonché quelli cagionati alle COSE trovatisi sui mezzi stessi;**

3) per l'impiego di trattori e MACCHINE AGRICOLE, definite per conto proprio dalla carta di circolazione, presso proprietà di terzi a titolo gratuito per scambio d'opera;

4) per i danni arrecati alle condutture e impianti sotterranei in genere; tale estensione è prestata con la **FRANCHIGIA assoluta di € 500,00 (cinquecento) per SINISTRO e con il massimo di € 25.000,00 (venticinquemila) per ciascuna annualità assicurativa;**

5) nel caso i trattori e le MACCHINE AGRICOLE, di cui è dotata l'azienda, risultino intestati a persone diverse dall'ASSICURATO. In tale ipotesi la garanzia è operante anche nell'interesse dell'intestatario il quale assume la figura di ASSICURATO;

6) per la responsabilità personale di quadri, dirigenti e dipendenti dell'ASSICURATO, per danni involontariamente cagionati a terzi, **escluso l'ASSICURATO stesso**, nello svolgimento delle loro mansioni.

Art. 51 - Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) - Agriturismo

Con la presente garanzia la COMPAGNIA, nei limiti del massimale unico indicato in POLIZZA, si obbliga a tenere indenne l'ASSICURATO nella sua qualità dichiarata in POLIZZA, di proprietario, di affittuario o di proprietario non conduttore, relativamente a quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i clienti, per morte, lesioni personali e per danneggiamenti in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'ASSICURAZIONE ai sensi della presente clausola.

L'ASSICURAZIONE RCT vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 222 del 12 Giugno 1984 per i danni subiti da terzi.

L'ASSICURAZIONE vale per i rischi inerenti:

- la ricezione e l'ospitalità in appartamenti rurali, stanze, piazzole per agriturismo;
- il servizio di ristorazione nell'ambito dell'AZIENDA AGRICOLA.

L'ASSICURAZIONE vale anche per la Responsabilità Civile che possa derivare all'ASSICURATO da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

L'ASSICURAZIONE vale altresì:

- 1) per le attività ricreative e sportive in genere, purché queste non siano competitive;
- 2) per la proprietà di impianti e attrezzature sportive in genere;
- 3) per la partecipazione a lavori agricoli, di artigianato e di cucina da parte di clienti;
- 4) per la partecipazione ad attività didattico - formative da parte di gruppi organizzati;
- 5) per la proprietà di spazi destinati all'agriturismo per tende, camper e roulotte;
- 6) per la vendita e somministrazione di prodotti, purché smerciati o somministrati direttamente al consumatore nel solo ambito dell'azienda stessa.

A parziale deroga di quanto stabilito all'Art. 54 - Rischi esclusi sezione Responsabilità Civile, punto a), lettera c) sono considerati terzi limitatamente alle lesioni corporali, i clienti che possono partecipare ad attività manuali, indicate in questo articolo al precedente punto 3) nell'ambito della azienda, purché del danno non sia responsabile il danneggiato stesso.

La garanzia operante solo se e in quanto la responsabilità dell'evento dannoso sia imputabile all'ASSICURATO.

Dalla garanzia si intende altresì esclusa la responsabilità personale dei clienti.

Art. 52 - Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) - Fattoria didattica

Con la presente garanzia la COMPAGNIA, nei limiti del massimale unico indicato in POLIZZA, si obbliga a tenere indenne l'ASSICURATO, relativamente a quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i clienti, per morte, lesioni personali e danneggiamenti in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'ASSICURAZIONE ai sensi della presente clausola.

L'ASSICURAZIONE RCT vale anche per le azioni esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 222 del 12 giugno 1984 per i danni subiti da terzi.

L'ASSICURAZIONE vale per i rischi inerenti:

- la visita alle coltivazioni, agli allevamenti e attrezzature dell'azienda;
- l'assistere allo svolgersi concreto di ATTIVITA' agricole e artigianali;
- la visita presso luoghi di interesse naturalistico per l'osservazione flora - faunistica e ambientale in genere;
- l'organizzazione di conferenze, dibattiti e proiezioni con allestimento di una sala riunioni per gruppi non superiori a 60 (sessanta) persone.

L'ASSICURAZIONE vale anche per la Responsabilità Civile che possa derivare all'ASSICURATO da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

L'ASSICURAZIONE vale altresì:

- 1) per le attività ricreative in genere, compreso la presenza di eventuali attrezzature adibite a giochi per bambini;
- 2) per la partecipazione a lavori agricoli e di artigianato da parte di clienti;
- 3) per la vendita e somministrazione di prodotti, purché smerciati o somministrati direttamente al consumatore nel solo ambito dell'azienda stessa.

A parziale deroga di quanto stabilito all'Art. 54 - Rischi esclusi sezione Responsabilità Civile, punto a), lettera c) sono considerati terzi limitatamente alle lesioni corporali, i clienti che possono partecipare ad ATTIVITA' manuali, indicate in questo articolo al precedente punto 2), nell'ambito della azienda, purché del danno non sia responsabile il danneggiato stesso.

La garanzia è operante solo se e in quanto la responsabilità dell'evento dannoso sia imputabile all'ASSICURATO.

Dalla garanzia si intende altresì esclusa la responsabilità personale dei clienti.

Art. 53 - Franchigie e scoperti

Per ciascun danno:

- a terreni e colture, provocato da animali, la garanzia viene prestata con una FRANCHIGIA assoluta di € 250,00 (duecentocinquanta);
- a COSE, animali e persone, provocato da cani la garanzia viene prestata con una FRANCHIGIA assoluta di € 250,00 (duecentocinquanta);
- a mezzi e animali sotto carico e scarico, la garanzia viene prestata con una FRANCHIGIA assoluta di € 250,00 (duecentocinquanta);
- alle COSE trovatisi nell'ambito di esecuzione dei lavori, la garanzia viene prestata con una FRANCHIGIA assoluta di € 250,00 (duecentocinquanta);
- alle COSE e alle persone provocato dal BESTIAME in percorrenza su strade pubbliche e o equiparate a tali, viene prestata la garanzia con FRANCHIGIA assoluta di € 250,00 (duecentocinquanta).

COSA NON È ASSICURATO

Art. 54 - Rischi esclusi sezione Responsabilità Civile

1) Non sono considerati terzi ai fini dell'ASSICURAZIONE RCT:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'ASSICURATO; inoltre se con quest'ultimo convivente, qualsiasi altro parente o affine;

b) quando l'ASSICURATO non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);

c) le persone che essendo in rapporto di dipendenza con l'ASSICURATO, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'ASSICURATO, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'ASSICURAZIONE;

d) il conducente delle MACCHINE AGRICOLE di proprietà o in uso all'ASSICURATO per le quali è operante la garanzia della presente POLIZZA.

2) **L'ASSICURAZIONE R.C.T. non comprende i danni:**

c) da furto e quelli a COSE altrui derivanti da INCENDIO di COSE dell'ASSICURATO o da lui detenute e, qualora la garanzia sia estesa alle MACCHINE AGRICOLE, a COSE di terzi causati da INCENDIO determinato dal funzionamento delle macchine stesse e delle macchine operatrici da esse azionate;

d) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a esse equiparate di veicoli a motore nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;

e) da impiego di veicoli che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che comunque non abbia compiuto il 14° (quattordicesimo) anno di età;

f) alle persone trasportate sulle MACCHINE AGRICOLE di proprietà dell'ASSICURATO o da lui detenute, nonché su carri agricoli destinati al trasporto di derrate o merci;

g) a COSE che l'ASSICURATO abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo e a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;

h) alle colture e alle opere in costruzione, sulle quali si esplicano i lavori;

i) a fabbricati e a COSE in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno da qualsiasi causa determinati;

j) conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali e in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;

k) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi;

l) alle SCORTE vive o morte del fondo a chiunque appartengano;

m) provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'ASSICURATO e della cui opera questi si avvalgano nell'esercizio della propria attività;

n) derivanti da estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di asbesto puro e/o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;

o) derivanti da uso di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;

p) derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;

q) derivanti da violazione di contratti di lavoro, discriminazione razziale, sessuale e religiosa;

r) da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazioni o demolizioni dei fabbricati e degli impianti fissi;

s) da spargimento d'acqua o rigurgiti di fogna, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio e in genere insalubrità dei locali; limitatamente ai danni da spargimento di acqua e da rigurgiti di fogne conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, il risarcimento viene corrisposto con una

FRANCHIGIA assoluta di € 250,00 (duecentocinquanta) per ciascun SINISTRO;

t) da attività esercitate nei fabbricati, all'infuori di quelle per le quali è stata stipulata l'ASSICURAZIONE;

u) da animali selvatici in genere;

v) derivanti da qualsiasi attività equestre agrituristica compresi quelli conseguenti all'uso di calessi e/o carrozze trainate da cavalli per il trasporto degli ospiti, nonché i danni subiti dalle persone che cavalcano gli animali stessi o li conducono;

w) causati da prodotti e COSE in genere dopo la loro messa in circolazione;

x) conseguenti a guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di

terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a questi suddetti, nonché gli incidenti dovuti a ordigni di guerra;

y) provocati da campi elettromagnetici.

3) **Rischi atomici**

Sono esclusi dall'ASSICURAZIONE i danni derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni, che in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche.

COME PERSONALIZZARE

Garanzie aggiuntive operanti solo se richiamate in polizza

Il contraente può scegliere di acquistare una o più tra le garanzie aggiuntive di seguito proposte che saranno operanti solo se indicate in polizza e ne sia stato pagato il relativo premio

Art. 55 - Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO) e infortuni subiti da prestatori di lavoro temporaneo (lavoro interinale L. 196 del 1997) (A)

La COMPAGNIA, si obbliga a tenere indenne l'ASSICURATO di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

1) ai sensi delle disposizioni di legge disciplinanti l'azione di rivalsa esperita dall'INAIL per gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati e dai soci a responsabilità limitata nonché dagli associati in partecipazione;

2) ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nei casi di cui al precedente punto 1) o eccedenti gli stessi, cagionati ai prestatori di lavoro da lui dipendenti, ai soci a responsabilità limitata e agli associati in partecipazione, per gli infortuni da cui sia derivata morte o invalidità permanente.

Tale garanzia è prestata con l'applicazione della **FRANCHIGIA fissa di € 2.500,00 (duemilacinquecento)** per ciascuna persona infortunata;

3) per gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro dipendenti dall'ASSICURATO, dai soci a responsabilità limitata e dagli associati in partecipazione non soggetti all'obbligo di ASSICURAZIONE ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, che subiscano danni in occasione di lavoro o di servizio;

4) la garanzia di cui al punto 1) si estende anche a titolari, soci a responsabilità illimitata, ai familiari coadiuvanti e ai legali rappresentanti. **La garanzia non comprende le malattie professionali.**

Sono equiparati ai prestatori di lavoro dipendenti e limitatamente a quanto disposto ai punti 1) e 2) i prestatori di lavoro temporaneo (c.d. lavoratori interinali come previsto dalla Legge 196/97).

Buona fede INAIL

Premesso che l'ASSICURAZIONE RCO è prestata per il personale per il quale è instaurato un rapporto giuridico di lavoro riconosciuto dalla Legge, l'ASSICURAZIONE di Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro soggetti all'ASSICURAZIONE obbligatoria contro gli infortuni conserva la propria validità anche se l'ASSICURATO, al momento del SINISTRO, non è in regola con gli obblighi di cui sopra purché ciò derivi da erronea o inesatta interpretazione delle norme vigenti in materia.

Rivalsa INPS ex Legge 222/1984

L'ASSICURAZIONE RCO vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'articolo 14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222.

Da tale ASSICURAZIONE sono comunque **escluse le malattie professionali e i danni derivanti da:**

- a) estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di asbesto puro e/o prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
- b) uso di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
- c) detenzione o impiego di esplosivi;
- d) violazione di contratti di lavoro, discriminazione razziale, sessuale e religiosa.

L'ASSICURAZIONE R.C.O. di cui al presente articolo è estesa anche nei confronti dei prestatori di lavoro

temporaneo che esercitano l'attività presso l'ASSICURATO, limitatamente agli infortuni sul lavoro in base a quanto disposto al precedente punto 1).

Nel caso in cui, invece, l'INAIL esercitasse l'azione surrogatoria ex articolo 1916 del Codice Civile., a parziale deroga di quanto previsto dall'Art 54 - Rischi esclusi sezione Responsabilità Civile, punto 1), lettera c), sono considerati terzi i prestatori di lavoro temporaneo per gli infortuni da questi subiti nello svolgimento delle attività relative all'AZIENDA AGRICOLA assicurata.

Art. 56 - Mezzi adibiti a lavori non agricoli (B)

Relativamente ai trattori e MACCHINE AGRICOLE la garanzia vale anche per il loro impiego in lavori non agricoli compreso il traino di un rimorchio.

Art. 57 - Terzi addetti a lavori stagionali (C)

A parziale deroga di quanto previsto dall'Art 54 - Rischi esclusi sezione Responsabilità Civile, punto 1), lettera c), si conviene che agli effetti della garanzia di RCT sono considerati terzi, esclusivamente per lesioni corporali subite in occasione di lavoro o di servizio (**escluse le malattie professionali**), gli ADDETTI ai lavori stagionali della cui opera l'ASSICURATO può avvalersi saltuariamente anche se ripetutamente, per fatto commesso dall'ASSICURATO stesso o da persona del cui operato egli debba rispondere a norma dell'articolo 2049 del Codice Civile.

Tale garanzia, che si estende anche all'uso delle MACCHINE AGRICOLE e operatrici nonché degli ordinari mezzi di locomozione per ordine e conto dell'ASSICURATO, viene prestata fino alla concorrenza dei massimali per SINISTRO e per persona convenuti per l'ASSICURAZIONE RCT, restando inteso che il massimale per SINISTRO rappresenta il limite globale di esposizione della COMPAGNIA anche nel caso di evento interessante contemporaneamente la presente estensione di garanzia e quella di Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro.

Art. 58 - Danni da interruzioni o sospensioni di attività (D)

A parziale deroga di quanto previsto dall'Art 54 - Rischi esclusi sezione Responsabilità Civile, punto 2), lettera i), l'ASSICURAZIONE comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a SINISTRO indennizzabile a termini di POLIZZA.

Questa estensione di garanzia è prestata con **uno SCOPERTO del 10% per ogni SINISTRO con il minimo assoluto di € 2.500,00 (duemilacinquecento)**. La COMPAGNIA non pagherà più di **€ 25.000,00 (venticinquemila) per SINISTRO e per ciascuna annualità assicurativa**.

Art. 59 - Danni da incendio (E)

A parziale deroga di quanto previsto all'Art 54 - Rischi esclusi sezione Responsabilità Civile, punto 2), lettera a), l'ASSICURAZIONE comprende i danni a COSE altrui derivanti da INCENDIO di COSE dell'ASSICURATO o da lui detenute.

La garanzia non è cumulabile con il ricorso terzi da INCENDIO.

Questa estensione di garanzia è prestata con uno **SCOPERTO del 10% per ogni SINISTRO con il minimo di € 250,00 (duecentocinquanta) e con il massimo risarcimento, per SINISTRO e per ciascuna annualità assicurativa, di € 100.000,00 (centomila)**.

Art. 60 - Danni da inquinamento (F)

A parziale deroga di quanto previsto all'Art 54 - Rischi esclusi sezione Responsabilità Civile, punto 2), lettera h), limitatamente ad aziende con numero complessivo di capi di BESTIAME non superiore a 10 (dieci) per ettaro, l'ASSICURAZIONE comprende i danni conseguenti ad accidentale inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo.

Questa estensione di garanzia è prestata con uno **SCOPERTO del 10% per ogni SINISTRO con il minimo assoluto di € 250,00 (duecentocinquanta) e con massimo risarcimento di € 30.000,00 (trentamila) per SINISTRO e per ciascuna annualità assicurativa**.

Art. 61 - R.C. Apicoltore (G)

A integrazione di quanto previsto all'Art. 50 - Responsabilità Civile Terzi (RCT) - azienda agricola e all'Art. 51 - Responsabilità Civile Terzi (RCT) - agriturismo, l'ASSICURAZIONE è estesa alla Responsabilità Civile derivante all'ASSICURATO dalla proprietà di più di 2 (due) arnie e fino al numero indicato in POLIZZA. Tale garanzia è operante anche se gli apiari sono posti al di fuori dell'AZIENDA AGRICOLA assicurata, su fondi di proprietà e/o di terzi.

Art. 62 - Danni da assestamento, cedimento o franamento del terreno (H)

In deroga a quanto previsto all'Art 54 - Rischi esclusi sezione Responsabilità Civile, punto 2), lettera g), la garanzia comprende i danni dovuti ad assestamento, cedimento o franamento del terreno.

La presente estensione di garanzia è prestata con una **FRANCHIGIA di € 250,00 (duecentocinquanta) per SINISTRO e fino alla concorrenza di € 30.000,00 (trentamila) per SINISTRO e per ciascuna annualità assicurativa.**

Art. 63 - Alpeggio (I)

L'ASSICURAZIONE comprende i danni causati dal BESTIAME di proprietà dell'ASSICURATO quando lo stesso si trovi in alpeggio stagionale e durante il relativo tragitto.

La garanzia è prestata con una **FRANCHIGIA assoluta di € 250,00 (duecentocinquanta) per ogni SINISTRO.**

Art. 64 - Sorveglianza minori (L)

L'ASSICURAZIONE è estesa alla Responsabilità Civile derivante all'ASSICURATO dalla prestazione, in favore dei clienti, di un servizio di sorveglianza di minori.

La garanzia comprende i danni cagionati a terzi da fatto illecito dei minori temporaneamente affidati alla sorveglianza dell'ASSICURATO e i danni subiti dai minori stessi.

Art. 65 - Attività equestre agrituristica (M)

L'ASSICURAZIONE, a parziale deroga dell'Art 54 - Rischi esclusi sezione Responsabilità Civile, punto 2), lettera t), vale per l'esercizio di attività equestre all'interno dell'azienda, **escluso l'esercizio di scuole di equitazione**; è operante inoltre per le passeggiate a cavallo, anche all'esterno dell'AGRITURISMO stesso. La garanzia è prestata altresì per fatto di cui sia responsabile, ai sensi di legge, l'ASSICURATO/CONTRAENTE per i danni cagionati alle persone che cavalcano gli animali e che abbiano per conseguenza la morte o lesioni personali delle quali sia derivata una invalidità permanente non inferiore al 6%, per la sola parte eccedente a detta percentuale.

La garanzia vale anche per i rischi inerenti alla proprietà, custodia e uso di cavalli per il traino di calessi e/o carrozze, sempreché a condurli sia l'ASSICURATO o un suo dipendente.

Sono esclusi i danni a terreni e coltivazioni.

La garanzia non comprende la responsabilità personale degli ospiti.

Per ogni SINISTRO indennizzabile ai sensi del presente articolo, è applicata una **FRANCHIGIA assoluta di € 250,00 (duecentocinquanta).**

Art. 66 - Esistenza di animali (N)

A parziale deroga di quanto previsto dall'Art 54 - Rischi esclusi sezione Responsabilità Civile, punto 2), lettera s), ASSICURAZIONE è operante per la Responsabilità Civile derivante all'ASSICURATO dalla proprietà e custodia di animali selvatici non esotici, purché opportunamente custoditi e sorvegliati.

La garanzia è prestata con una **FRANCHIGIA assoluta di € 250,00 (duecentocinquanta) per SINISTRO.**

Art. 67 - Cose in consegna e custodia (O)

A parziale deroga di quanto previsto all'Art 54 - Rischi esclusi sezione Responsabilità Civile, punto 2), lettera e), l'ASSICURAZIONE comprende i danni dei quali l'ASSICURATO sia tenuto a rispondere verso i clienti, ai sensi degli articoli 1783, 1784 e 1785 bis del Codice Civile, per sottrazione, distruzione o deterioramento delle

COSE consegnate o non consegnate, anche se derivanti da furto o INCENDIO.

La somma massima in garanzia per ogni cliente è **limitata a € 1.500,00 (millecinquecento) sotto deduzione di una FRANCHIGIA di € 150,00 (centocinquanta).**

Agli effetti dell'applicazione del limite di garanzia, i componenti del medesimo nucleo familiare sono considerati un unico cliente.

Sono esclusi dalla garanzia i danni cagionati da INCENDIO e da bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento e di stiratura, nonché quelli causati da lavatura, smacchiatura e simili.

La garanzia non vale per oggetti PREZIOSI, denaro, VALORI bollati e VALORI in genere, marche, titoli di credito, veicoli e natanti in genere e COSE in esse contenute e tutti gli oggetti che il titolare dell'AGRITURISMO si è legittimamente rifiutato di ricevere in custodia.

Art. 68 - Danni ai veicoli (P)

L'ASSICURAZIONE comprende i danni ai veicoli, roulotte e campers di proprietà dei clienti, trovatisi entro gli spazi destinati a parcheggio e/o campeggio, **con esclusione dei danni da furto, INCENDIO, quelli conseguenti a mancato uso e quelli a COSE in essi contenute.**

Sono escluse le tende di qualsiasi tipo e verande mobili annesse a camper e roulotte.

La garanzia è prestata con la **FRANCHIGIA assoluta di € 250,00 (duecentocinquanta) per SINISTRO.**

ALTRE INFORMAZIONI SULLA GARANZIA

Art. 69 - Determinazione del premio

Premesso che il PREMIO di POLIZZA per la garanzia Responsabilità Civile è determinato in base alla superficie in ettari dichiarata dal CONTRAENTE e indicato nella POLIZZA, che per la garanzia RCT il PREMIO è determinato dal numero degli ADDETTI parimenti dichiarati per la garanzia RCO e che per la garanzia RCT dell'AGRITURISMO i parametri determinanti sono: il numero dei posti letto e dei coperti, si precisa che

- a) alla scadenza di ciascuna annualità assicurativa, entro 15 (quindici) giorni, **si fa obbligo al CONTRAENTE** di comunicare alla COMPAGNIA le variazioni in aumento o in diminuzione che si sono verificate nel corso dell'anno relativamente al numero degli ettari, degli ADDETTI (se prestata garanzia RCO) e del numero dei posti letto e coperti (se prestata RCT AGRITURISMO) nella sola ipotesi in cui almeno 1 (uno) dei parametri dovesse appartenere a una "fascia" diversa da quella dichiarata in POLIZZA (vedere tabella che segue);
- b) se alla singola scadenza annuale risulterà almeno un parametro appartenente a una fascia diversa da quella dichiarata in POLIZZA, la COMPAGNIA provvederà a emettere un nuovo contratto in base alla nuova fascia risultante a tale data.
In tal caso, sempreché la dichiarazione sia stata effettuata nei tempi di cui al punto precedente, il pagamento di quanto dovuto dal CONTRAENTE può essere differito di ulteriori 15 (quindici) giorni rispetto a quanto previsto dall'Art. 3 - Decorrenza del contratto;
- c) in caso di SINISTRO e di omessa comunicazione di quanto previsto al punto a), se il numero degli ettari o degli ADDETTI dichiarati risulta inferiore rispetto al numero degli ettari e degli ADDETTI effettivi e ciò comporta una diversa attribuzione di fascia, il risarcimento sarà ridotto in proporzione come indicato nella tabella;
- d) la COMPAGNIA ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali il CONTRAENTE è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie (quali a titolo esemplificativo il Libro unico del lavoro prescritto dall'art. 39 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 e il registro delle fatture o quello dei corrispettivi).

Tabella numero ettari	Proporzionale
Fino a 15	-
Per ogni ettaro oltre i 15	2% col massimo del 50%
Tabella numero di addetti	Proporzionale

Tabella numero ettari	Proporzionale
Fino a 5 addetti	-
Oltre 5 addetti	25%
Tabella numero coperti	Proporzionale
Fino a 20	-
Da 21 a 60	30%
Oltre 60	70%
Tabella numero posti letto	Proporzionale
Fino a 10	-
Da 11 a 40	30%
Oltre 40	70%

Art. 70 - Estensione territoriale

L'ASSICURAZIONE è operante per i danni occorsi **esclusivamente** nel Territorio Italiano, nella Repubblica di San Marino e nella Città del Vaticano.

Art. 71 - Non cumulabilità

Le garanzie di Responsabilità Civile descritte non sono cumulabili con altre coperture prestate, direttamente o indirettamente dalla COMPAGNIA a favore delle stesse persone sotto qualsiasi forma contrattuale assicurativa.

 Per una sintesi dei limiti di INDENNIZZO della sezione leggere attentamente la tabella di seguito

Tabella C - Responsabilità Civile
Riepilogo franchigie/scoperti e massimi indennizzi:

Garanzie Base

Garanzia /Argomento	Scoperto/Franchigia/minimo per sinistro	Massimo indennizzo
Responsabilità Civile Verso Terzi (RCT) - Azienda agricola (Art. 50)	- Scoperto 10% minimo € 250,00 per danni da impiego di fitofarmaci; - Franchigia € 250,00 per mezzo danneggiato per danni a veicoli e mezzi agricoli di terzi; - Franchigia € 500,00 per danni a condutture e impianti sotterranei.	- 50% del massimale di polizza;- € 25.000,00 per danni a condutture e impianti sotterranei per sinistro e annualità assicurativa
Danni provocati da animali a terreni e colture (Art. 53)	Franchigia € 250,00	=
Danni provocati da cani(Art. 53)	Franchigia € 250,00	=
Danni a mezzi e animali sotto carico e scarico(Art. 53)	Franchigia € 250,00	=
Danni provocati alle cose nell'ambito si esecuzione dei lavori (Art. 53)	Franchigia € 250,00	=
Danni alle cose provocato dal Bestiame su strade pubbliche (Art. 53)	Franchigia € 250,00	=

Garanzie Aggiuntive operanti solo se richiamate in polizza

Garanzia /Argomento	Scoperto/Franchigia/minimo per sinistro	Massimo indennizzo
Prestatori di lavoro (Art. 55)	- Franchigia € 2.500,00	=
Prestatori di lavoro	- Franchigia € 5.000,00	=
Danni da interruzioni o sospensioni di attività (D) (Art. 58)	Scoperto 10% minimo € 2.500,00	€ 25.000,00 per sinistro e annualità assicurativa
Danni da incendio (E) (Art. 59)	Scoperto 10% minimo € 250,00	€ 100.000,00 per sinistro e annualità assicurativa
Danni da inquinamento (F) (Art. 60)	Scoperto 10% minimo € 250,00	€ 30.000,00 per sinistro e annualità assicurativa
Danni da assestamento, cedimento o franamento del terreno (H) (Art. 62)	Franchigia € 250,00	€ 30.000,00 per sinistro e annualità assicurativa
Alpeggio (I) (Art. 63)	Franchigia € 250,00	=
Attività equestre agrituristica (M)(Art. 65)	Franchigia € 250,00Franchigia 6% per IP	=
Esistenza animali (N) (Art. 66)	Franchigia € 250,00	=
Cose in consegna e custodia (O) (Art. 67)	Franchigia € 150,00	€ 1.500,00 per ogni cliente per sinistro e annualità assicurativa
Danni ai veicoli (P) (Art. 68)	Franchigia € 250,00	=

(operante solo se richiamata in polizza)

COSA È ASSICURATO

Art. 72 - Oggetto dell'assicurazione Tutela Legale

1) La COMPAGNIA, alle condizioni della presente POLIZZA e nei limiti del massimale indicato in POLIZZA assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'ASSICURATO per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in POLIZZA.

2) Tali oneri sono:

- le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del CASO ASSICURATIVO nel rispetto di quanto previsto dal tariffario nazionale forense, **con esclusione dei patti conclusi tra il CONTRAENTE e/o l'ASSICURATO e il legale che stabiliscono compensi professionali;**
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'ASSICURATO, o di transazione autorizzata dalla COMPAGNIA ai sensi dell'Art. 123 - Gestione del caso assicurativo;
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con la COMPAGNIA ai sensi dell'Art. 123 - Gestione del caso assicurativo;
- le spese processuali nel processo penale (articolo 535 Codice di Procedura Penale);
- le spese di giustizia;
- il contributo unificato (D.L.11/03/2002 n. 28), se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.

3) È garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell'Art. 121 - Libera scelta del Legale.

Art. 73 - Ambito azienda agricola

Le garanzie valgono per:

1) sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persone e/o COSE subiti per fatti illeciti di terzi.

Nell'ambito della circolazione tale prestazione opera, in caso di collisione tra veicoli, nel caso di sinistri stradali gestiti con la "Procedura di Risarcimento" (art. 148 D.Lgs n. 209/05), anche a parziale deroga di quanto disposto dall'Art. 76 - Rischi Esclusi sezione Tutela Legale, lettera k), nel solo caso di violazione dell'art. 186 del Nuovo Codice della Strada (guida sotto l'influenza dell'alcool);

2) sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni.

Per la circolazione di veicoli la garanzia opera nei casi connessi a incidente stradale;

3) sostenere controversie individuali relative a rapporti di lavoro con i propri dipendenti;

4) sostenere controversie individuali relative al rapporto di lavoro dipendente; a parziale deroga dall'Art. 76 - Rischi Esclusi sezione Tutela Legale, lettera b), la garanzia opera anche in sede amministrativa (ricorsi al TAR);

5) sostenere controversie con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali o Sociali per prestazioni vantate dall'ASSICURATO relativamente alla propria posizione previdenziale/assistenziale;

6) sostenere controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, sempreché il valore in lite sia superiore a € 250 (duecentocinquanta);

7) sostenere controversie relative a diritti reali;

8) assistenza nei procedimenti di dissequestro del veicolo assicurato, sequestrato in seguito a incidente stradale;

9) proporre opposizione, in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida e le altre sanzioni amministrative irrogate in seguito a incidente stradale e connesse allo stesso.

ARAG, su richiesta dell'ASSICURATO, provvederà alla redazione e presentazione del ricorso, purché l'ASSICURATO faccia pervenire il provvedimento in originale entro 5 (cinque) giorni dalla data di notifica dello stesso;

10) anticipo da parte di ARAG, fino ad un importo massimo equivalente in valuta locale a € 11.000 (undicimila) della cauzione penale in caso di arresto, minaccia di arresto o di altra misura restrittiva della libertà personale disposta per responsabilità penale connessa a incidente stradale verificatosi all'estero.

L'anticipo viene concesso previa esibizione di adeguate garanzie della restituzione della somma anticipata, da rimborsarsi ad ARAG entro 1 (uno) mese dalla data di erogazione;

11) assistenza di un interprete in sede di interrogatorio, in caso di arresto, detenzione e/o altra misura restrittiva della libertà personale disposta per responsabilità penale connessa a incidente stradale verificatosi all'estero;

12) arbitrati e perizie contrattuali in genere. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'ASSICURATO.

Art. 74 - Prestazioni garantite

Le garanzie previste all'Art. 73 - Ambito azienda agricola, che il CONTRAENTE dichiara di conoscere e di approvare avendone ricevuto copia, vengono prestate al CONTRAENTE/ASSICURATO e al suo nucleo familiare per sinistri relativi all'esercizio dell'attività agricola, compreso l'AGRITURISMO.

Sono compresi anche i sinistri relativi a:

- vita privata degli assicurati;
- lavoro dipendente degli assicurati;
- immobili e fondi strumentali all'esercizio dell'attività agricola;
- immobili adibiti ad abitazione principale degli assicurati;
- circolazione nella veste di proprietario, locatario in base a un contratto di noleggio/leasing, conducente o trasportato di veicoli a motore adibiti ad uso privato e di MACCHINE AGRICOLE.

L'ASSICURAZIONE vale anche quando gli assicurati, in veste di pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all'ASSICURAZIONE obbligatoria o come passeggeri di un qualsiasi veicolo pubblico o privato, siano coinvolti in incidenti stradali.

Le garanzie di cui all'Art.73 - Ambito azienda agricola, punti 1), 2), e 9, valgono anche per i dipendenti del CONTRAENTE/ASSICURATO, regolarmente assunti a norma di legge, nell'ambito dell'attività lavorativa svolta per il CONTRAENTE/ASSICURATO.

Nel caso di controversie tra Assicurati con la stessa POLIZZA le garanzie vengono prestate unicamente a favore dell'ASSICURATO.

COSA NON È ASSICURATO

Art. 75 - Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione

1) L'ASSICURATO è tenuto a:

- regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme; relative alla registrazione degli atti giudiziari e non, i documenti necessari per la gestione del CASO ASSICURATIVO;
- ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa

2) **La COMPAGNIA non si assume il pagamento di:**

- multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
- spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'ASSICURATO nei procedimenti penali (articolo 541 Codice di Procedura Penale).

3) Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di 2 (due) esiti negativi.

Art. 76 - Rischi esclusi sezione Tutela Legale

Le garanzie non sono valide per controversie relative a:

- a) diritto di famiglia, successioni e donazioni;
- b) materia fiscale e amministrativa;
- c) fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, TERREMOTO, sciopero e serrate, detenzione o impiego di sostanze radioattive;
- d) diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci, e/o amministratori;
- e) proprietà o guida di imbarcazioni o aeromobili;
- f) fatti dolosi delle persone assicurate;
- g) fatti non accidentali relativi a inquinamento dell'ambiente;
- h) fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie e rapporti associativi in genere;
- i) compravendita di immobili e operazioni di costruzione, trasformazione, ristrutturazione immobiliare per le quali sia necessaria la concessione edilizia;
- j) casi in cui il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure il veicolo è usato in difformità dall'immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare ASSICURAZIONE obbligatoria RCA, salvo il caso in cui l'ASSICURATO dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli oneri assicurativi da parte di terzi obbligati;
- k) casi di condanna con decisione passata in giudicato per guida sotto l'effetto di alcool o di sostanze stupefacenti o per omissione dell'obbligo di fermata e assistenza;
- l) partecipazione a gare o competizioni sportive con veicoli a motore e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI;
- m) per le controversie contro la COMPAGNIA e ARAG.

COME PERSONALIZZARE

Garanzie aggiuntive operanti solo se richiamate in polizza

Il contraente può scegliere di acquistare la garanzia aggiuntiva di seguito proposta che sarà operante solo se indicata in polizza e ne sia stato pagato il relativo premio

Art. 77 - Pacchetto sicurezza

In materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, esclusivamente se il CONTRAENTE riveste la qualifica di committente dei lavori, e in materia di sicurezza alimentare sono coperte le spese sostenute:

- in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni
- per **l'impugnazione di provvedimenti o sanzioni amministrative non pecuniarie e pecuniarie se pari o superiori a € 250 (duecentocinquanta)** la garanzia opera in deroga all'Art. 76 - Rischi esclusi sezione Tutela Legale, lettera b), ARAG, su richiesta dell'ASSICURATO, provvederà alla redazione e presentazione del ricorso, purché l'ASSICURATO faccia pervenire ad ARAG il provvedimento in originale entro 5 (cinque) giorni dalla data di notifica dello stesso.

A eccezione del legale rappresentante, la garanzia copre le spese sostenute dagli assicurati solo se dipendenti dell'azienda CONTRAENTE.

La garanzia opera anche per i sinistri insorti entro 12 (dodici) mesi dalla cessazione dell'ATTIVITA' presso l'azienda CONTRAENTE.

ALTRE INFORMAZIONI SULLA GARANZIA

Art. 78 - Recupero di somme

- 1) Spettano integralmente all'ASSICURATO i risarcimenti ottenuti e in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale e interessi.
- 2) Spettano invece alla COMPAGNIA che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.

Art. 79 - Estensione territoriale

1) Nell'ipotesi di diritto al risarcimento di danni extracontrattuali da fatti illeciti di terzi nonché di procedimento penale l'ASSICURAZIONE vale per i casi assicurativi che insorgono in **Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco, Principato di Andorra, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino** sempreché il Foro competente, ove procedere, si trovi in questi territori.

2) In tutte le altre ipotesi la garanzia vale per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati nella **Repubblica Italiana, nella Città Stato del Vaticano e nella Repubblica di San Marino**.

 Per una sintesi dei limiti di INDENNIZZO della sezione leggere attentamente la tabella di seguito

Tabella D - Tutela Legale
Riepilogo franchigie/scoperti e massimi indennizzi

Garanzie base

Descrizione	Franchigie/Scoperti	Limiti /Sottolimiti
Oggetto dell'assicurazione (Art. 72)	-	massimale indicato in polizza
Ambito azienda agricola (Art. 73)	-	massimale indicato in polizza
Prestazioni garantite (Art. 74)	-	massimale indicato in polizza

Garanzie aggiuntive operanti se richiamate in polizza

Descrizione	Franchigie/Scoperti	Limiti /Sottolimiti
Pacchetto sicurezza – procedimenti penali(Art. 77)		massimale indicato in polizza
Pacchetto sicurezza - impugnazioni provvedimenti o sanzioni amministrative (Art. 77)	Valore di lite superiore a € 250,00	massimale indicato in polizza

Le garanzie della presente sezione sono prestate dalla COMPAGNIA che si avvale, per la gestione e liquidazione dei sinistri relativi alla presente sezione, della CENTRALE OPERATIVA di UnipolAssistance S.c.r.l. (di seguito nominata per semplicità UnipolAssistance).

RISCHIO assicurato

All'ASSICURATO potranno essere offerte le prestazioni di seguito elencate **fino a 3 (tre) volte per annualità assicurativa.**

COSA È ASSICURATO

Art. 80 - Invio di un idraulico per interventi di emergenza

Qualora l'ASSICURATO necessitasse di un idraulico a seguito di:

- a) allagamento, infiltrazioni o mancanza d'acqua provocate da una rottura, un'otturazione, un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico;
- b) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari, provocato da un'otturazione alle tubature fisse di scarico dell'impianto idraulico;

la CENTRALE OPERATIVA provvederà ad inviare un idraulico, 24 ore su 24, compresi i giorni festivi, nell'AZIENDA AGRICOLA dell'ASSICURATO.

Massimale: UnipolAssistance terrà a proprio carico il costo di uscita e manodopera dell'idraulico fino a un **massimo di € 200,00 (duecento) per SINISTRO.**

Sono esclusi dalla prestazione:

per il caso di cui al punto a) che precede:

- i sinistri dovuti a guasti di rubinetti e di tubature mobili collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (a esempio le lavatrici), e i sinistri dovuti a negligenza dell'ASSICURATO;
- l'interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore o rottura delle tubature esterne all'edificio;

per il caso di cui al punto b) che precede:

- l'otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico sanitari;
- il trabocco dovuto a rigurgito di fogna;
- tutti i costi relativi al materiale necessario per la riparazione, che dovranno pertanto essere pagati dall'ASSICURATO.

Art. 81 - Invio di un elettricista per interventi di emergenza

Qualora l'ASSICURATO necessitasse di un elettricista, a seguito di mancanza di corrente elettrica in tutti i locali dell'AZIENDA AGRICOLA per guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente, la CENTRALE OPERATIVA provvederà a inviare un elettricista tutti i giorni, 24 ore su 24, compresi i giorni festivi.

UnipolAssistance terrà a proprio carico l'uscita e la spesa della manodopera dell'elettricista fino a **un massimo di € 200,00 (duecento) per SINISTRO.**

Sono esclusi dalla prestazione:

- tutti gli interventi richiesti a fronte di corto circuito per falsi contatti provocati dall'ASSICURATO;
- interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;
- guasti al cavo di alimentazione dei locali dell'AZIENDA AGRICOLA a monte del contatore;
- tutti i costi relativi al materiale necessario per la riparazione che dovranno pertanto essere pagati dall'ASSICURATO.

Art. 82 - Invio di un fabbro per interventi di emergenza

Qualora l'ASSICURATO necessitasse di un fabbro, a seguito di:

- furto o tentato furto, smarrimento o rottura delle chiavi, guasto della serratura che gli rendano impossibile l'accesso all'AZIENDA AGRICOLA;
- furto o tentato furto che abbiano compromesso la funzionalità della porta di accesso nell'AZIENDA AGRICOLA in modo tale da non garantire la sicurezza nei relativi locali.

La CENTRALE OPERATIVA provvederà a inviare un fabbro, 24 ore su 24, compresi i giorni festivi.

UnipolAssistance terrà a proprio carico il costo di uscita e manodopera del fabbro fino a un **massimo di € 200,00 (duecento) per SINISTRO.**

Sono esclusi dalla prestazione tutti i costi relativi al materiale necessario per la riparazione, che dovranno pertanto essere pagati dall'ASSICURATO.

Art. 83 - Invio di un artigiano per interventi ordinari

Qualora l'ASSICURATO necessiti di un artigiano per un intervento di ordinaria riparazione, sostituzione e/o di manutenzione all'impianto idraulico, elettrico e/o agli infissi dell'AZIENDA AGRICOLA, contatterà la CENTRALE OPERATIVA che provvederà a metterlo in comunicazione con un artigiano convenzionato per la definizione del preventivo.

Tutti i costi relativi all'intervento richiesto (uscita, manodopera, materiali ecc.) sono a carico dell'ASSICURATO che li regolerà direttamente con l'artigiano con il quale è stato concordato il preventivo e che ha eseguito l'intervento. Ogni e qualsiasi impegno è instaurato direttamente tra l'ASSICURATO e l'artigiano.

Art. 84 - Invio di un sorvegliante

Qualora a causa di INCENDIO, ESPLOSIONE, SCOPPIO, danni causati dall'acqua, atti di vandalismo, scasso di fissi e infissi, a seguito di furto e tentato furto nell'AZIENDA AGRICOLA dell'ASSICURATO si renda necessaria la vigilanza della stessa, la CENTRALE OPERATIVA provvederà a proprie spese a predisporre per un periodo massimo di 12 (dodici) ore e comunque entro il massimale di € 1.000,00 (mille) la vigilanza dell'AZIENDA AGRICOLA.

Tale periodo può essere esteso a richiesta scritta dell'ASSICURATO e con costi a suo carico.

La Prestazione è fornita 24 ore su 24 per 365 (trecentosessantacinque) giorni all'anno.

L'ASSICURATO deve comunicare il motivo della sua richiesta e precisare l'indirizzo e il suo numero di telefono.

Art. 85 - Interventi di emergenza per danni da acqua

Qualora l'ASSICURATO, a seguito di danni causati da spargimento d'acqua nell'AZIENDA AGRICOLA, necessiti di un intervento di emergenza per il salvataggio o il risanamento del FABBRICATO e del relativo contenuto, la CENTRALE OPERATIVA provvederà all'invio 24 ore su 24, di personale specializzato in tecniche di asciugatura.

UnipolAssistance terrà a proprio carico il costo dell'intervento fino a un **massimo di € 1.500,00 (millecinquecento) per SINISTRO e annualità assicurativa.**

La prestazione è dovuta per i seguenti casi:

- a) allagamento o infiltrazione in un punto qualsiasi nell'AZIENDA AGRICOLA, provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto, di tubature fisse dell'impianto idraulico;
- b) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari nell'AZIENDA AGRICOLA, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico.

La Prestazione non è dovuta:

- per il caso a), relativamente a sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice, ecc.), a sinistri dovuti a negligenza dell'ASSICURATO;
- per il caso b), relativamente a danni di tracimazione dovuta a rigurgito di fogna o otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari;
- per entrambi i casi a) e b) qualora il personale specializzato in tecniche di asciugatura, salvataggio e recupero ritenga che l'intervento da effettuare non possa ripristinare in modo soddisfacente i beni danneggiati.

Art. 86 - Fornitura temporanea di energia elettrica

La prestazione di cui al presente articolo è fornita 24 ore su 24 per 365 (trecentosessantacinque) giorni all'anno con un massimo di 2 (due) volte entro il periodo di durata dell'ASSICURAZIONE.

Qualora l'ASSICURATO necessitasse di una fornitura temporanea di energia elettrica a seguito di mancanza di corrente elettrica in tutti i locali del LUOGO DI LAVORO, dovuta a guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente, la CENTRALE OPERATIVA provvederà all'invio di personale specializzato nell'installazione di un generatore di corrente fino a 3 (tre) kw corredato di prese per il collegamento agli apparecchi elettrici di primaria importanza e di eventuali fari di illuminazione, tenendo a proprio carico il costo dell'intervento, fermo il limite **massimo di € 1.000,00 (mille) per SINISTRO e per annualità assicurativa.**

Art. 87 - Informazioni meteorologiche

La Prestazione è fornita dalle 9:00 alle 18:00 dal lunedì al venerdì **esclusi i festivi infrasettimanali.**

Qualora l'ASSICURATO desiderasse avere informazioni relativamente al clima e alle temperature la CENTRALE OPERATIVA fornirà telefonicamente all'ASSICURATO le informazioni richieste.

Art. 88 - Informazioni fiscali sugli immobili

La Prestazione è fornita dalle 9:00 alle 18:00 dal lunedì al venerdì **esclusi i festivi infrasettimanali.**

Qualora ASSICURATO desiderasse ricevere informazioni fiscali su:

- imposte dirette: il quadro relativo ai "beni immobili" Modello Unico per la dichiarazione Irpef;
- imposte indirette: l'IVA, l'INVIM e le Imposte di Registro nell'ambito della compravendita.

Sono esclusi dalla prestazione tutti i calcoli riguardanti ogni caso specifico.

Nel caso in cui vengano istituite dallo Stato nuove imposte, la CENTRALE OPERATIVA erogherà la prestazione solo a seguito della pubblicazione della normativa sulla Gazzetta Ufficiale.

Art. 89 - Informazioni burocratiche

La prestazione è fornita dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 **esclusi i festivi infrasettimanali.**

Qualora l'ASSICURATO desiderasse avere informazioni burocratiche relativamente a certificati:

- cittadinanza, matrimonio, morte, nascita, penale, residenza, stato di famiglia, ecc.;
- documenti personali: carta d'identità, codice fiscale, libretto di lavoro, libretto di pensione;
- passaporto, patente di guida, carta di circolazione, revisione auto;
- rilascio e variazioni dei suddetti documenti;

la CENTRALE OPERATIVA fornirà le informazioni richieste.

Art. 90 - Informazioni turistiche

La prestazione è fornita dalle 9:00 alle 18:00, dal lunedì al venerdì **esclusi i giorni festivi infrasettimanali.**

Qualora l'ASSICURATO desiderasse avere informazioni turistiche relativamente a:

- viaggi: orari aerei, treni e traghetti, agenzie viaggi, alberghi, campeggi, ristoranti, stazioni sciistiche e termali, itinerari turistici, musei, fiere.
- amministrative: documenti per viaggi all'estero, vaccinazioni, documenti necessari per l'ingresso nel paese e visto richiesto, formalità valutarie, situazione socio-politica del paese - indirizzo delle Ambasciate/Consolati italiani all'estero,
- indirizzi e numeri telefonici dei Consolati e Ambasciate italiane all'estero;
- strutture ricettive del paese;
- attrazioni locali del paese;
- corsi e scuole di lingue;
- documenti per soggiornare all'estero (iscrizione AIRE, cambio domiciliazione postale, documenti per espatrio) - per smarrimento e rinnovo documenti personali;
- per conversione patente di guida;
- la CENTRALE OPERATIVA fornirà telefonicamente all' ASSICURATO le informazioni richieste.

Art. 91 - Invio pezzi di ricambio

Qualora i pezzi di ricambio necessari per effettuare la riparazione dei macchinari non siano reperibili sul posto, la CENTRALE OPERATIVA provvede al reperimento dei pezzi di ricambio e al loro invio con il mezzo

più rapido, tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto dei pezzi di ricambio, sempre che siano reperibili presso i concessionari ufficiali in Italia.

Le spese di spedizione restano a carico di UnipolAssistance fino a un **massimo di € 300,00 (trecento) per SINISTRO**, mentre **il costo dei pezzi dovrà essere rimborsato dall'ASSICURATO entro 30 (trenta) giorni dall'invio**.

Sono esclusi dalla prestazione i pezzi di ricambio di cui la casa costruttrice ha cessato la fabbricazione o che richiedono l'impiego di mezzi di trasporto eccezionali.

Per poter usufruire della prestazione l'ASSICURATO deve comunicare alla CENTRALE OPERATIVA tutti i dati utili a identificare il pezzo di ricambio necessario (a esempio: casa costruttrice, tipo, modello, anno di costruzione, ecc.).

La CENTRALE OPERATIVA provvederà a comunicare tempestivamente le informazioni necessarie per il ritiro dei pezzi spediti.

La CENTRALE OPERATIVA non assume responsabilità per eventuali ritardi dovuti alla momentanea irreperibilità dei pezzi richiesti presso i concessionari italiani.

Art. 92 - Consulenza veterinaria d'urgenza

Qualora l'ASSICURATO, nell'impossibilità di contattare il proprio veterinario, necessitasse di informazioni e consulenze relative a:

- consigli di primo intervento per ingestione o contatto con sostanze tossiche;
- consigli di primo soccorso per malattie traumatiche, respiratorie, gastroenteriche;
- gestione delle patologie legate alla riproduzione (primi calori, monte non desiderate, metodiche di inseminazione, metodiche di sterilizzazione);
- consigli di primo soccorso durante il parto;
- consigli per malattie dei cuccioli;

potrà contattare la CENTRALE OPERATIVA che provvederà a metterlo in comunicazione con un veterinario convenzionato che fornirà telefonicamente la consulenza richiesta.

Art. 93 - Informazioni sugli operatori di settore

La prestazione è fornita dalle 9:00 alle 18:00, dal lunedì al venerdì **esclusi i giorni festivi infrasettimanali**.

Qualora l'ASSICURATO desiderasse avere informazioni relativamente all'ubicazione di:

- negozi di/per animali;
- pensioni;
- centri di educazione;
- agenzie di servizi per animali;

la CENTRALE OPERATIVA fornirà telefonicamente all' ASSICURATO le informazioni richieste.

COSA NON È ASSICURATO

Art. 94 - Rischi esclusi sezione Assistenza

È premesso che:

- la COMPAGNIA non è tenuta a fornire prestazioni o a pagare indennizzi in alternativa se l'ASSICURATO non usufruisce delle prestazioni previste dalla presente sezione per sua scelta o perché non ne ha la necessità;
- la CENTRALE OPERATIVA non si assume alcuna responsabilità per i danni conseguenti a un suo mancato intervento dovuto a caso fortuito o forza maggiore;
- la CENTRALE OPERATIVA non si assume alcuna responsabilità per le azioni eventualmente intraprese dall'ASSICURATO a seguito delle informazioni rilasciate, in quanto in nessun caso il servizio ha il carattere della consulenza
- **sono esclusi dalla prestazione tutti i costi relativi al materiale necessario per la prestazione che dovranno pertanto essere pagati dall'ASSICURATO.**

L'ASSICURAZIONE non opera in caso di mancata autorizzazione da parte della CENTRALE OPERATIVA.

Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da:

- a) gare automobilistiche, motociclistiche o motonautiche e relative prove e allenamenti;
- b) alluvioni, inondazioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) guerre, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, insurrezioni, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
- d) dolo dell'ASSICURATO o colpa grave;
- e) abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall'uso di stupefacenti e di allucinogeni;
- f) tentato suicidio o suicidio;
- g) sport aerei in genere, guida ed uso di deltaplani ed altri tipi di veicoli aerei ultraleggeri, paracadutismo, parapendii ed assimilabili, guidoslitta, bob, sci acrobatico, salti dal trampolino con sci o idrosci, alpinismo con scalata di rocce o accesso ai ghiacciai, arrampicata libera (free climbing), Kite-surfing, immersioni con autorespiratore, sport comportanti l'uso di veicoli e di natanti a motore, pugilato, lotta nelle sue varie forme, arti marziali in genere, atletica pesante, rugby, football americano, speleologia, atti di temerarietà, infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale, comunque non dilettantistiche (comprese gare, prove ed allenamenti).
- h) malattie nervose e mentali, malattie dipendenti dalla gravidanza oltre la 26° (ventiseiesima) settimana di gestazione e dal puerperio;
- i) malattie preesistenti cioè le malattie che siano l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti alla sottoscrizione della POLIZZA;
- j) espianto e/o trapianto di organi.

ALTRE INFORMAZIONI SULLA GARANZIA

Art. 95 - Estensione territoriale

Le prestazioni vengono fornite qualora il SINISTRO sia relativo all'AZIENDA AGRICOLA indicata in POLIZZA e ubicata in Italia.

 Per una sintesi dei limiti di INDENNIZZO della sezione leggere attentamente la tabella di seguito

Tabella E - Assistenza
Riepilogo franchigie/scoperti e massimi indennizzi

Descrizione	Franchigie/Scoperti	Limiti /Sottolimiti
Invio di un idraulico per interventi di emergenza (Art. 80)	I costi relativi al materiale per la riparazione	Fino a € 200,00
Invio di un elettricista per interventi di emergenza (Art. 81)	I costi relativi al materiale per la riparazione	Fino a € 200,00
Invio di un fabbro per interventi di emergenza (Art. 82)	I costi relativi al materiale per la riparazione	Fino a € 200,00
Invio di un artigiano per interventi ordinari (Art. 83)	Tutti i costi relativi all'uscita, manodopera e materiale per la riparazione	-
Invio di un sorvegliante (Art. 84)	-	Massimo 12 ore entro il massimale di € 1.000,00
Interventi di emergenza per danni da acqua (Art. 85)	I costi relativi al materiale per la riparazione	Fino a € 1.500,00
Fornitura temporanea energia elettrica (Art. 86)	-	Massimo 2 volte, fino € 1.000,00 per sinistro
Invio pezzi di ricambio (Art. 91)	-	Da rimborsare entro 30 giorni e nel limite di € 300,00

Art. 96 - Denuncia di sinistro

L'ASSICURATO/CONTRAENTE, o se impossibilitato a farlo i suoi aventi diritto, deve ai sensi dell'articolo 1913 del Codice Civile dare avviso immediatamente del SINISTRO tramite il numero verde 800.484343 facendo poi seguito entro 3 (tre) giorni da quello in cui il SINISTRO si è verificato o l'ASSICURATO ne ha avuto conoscenza con la denuncia scritta, su apposito modulo.

Art. 97 - Obblighi in caso di sinistro

Il CONTRAENTE o l'ASSICURATO devono fare quanto è loro possibile per evitare o diminuire il danno; Inoltre, il CONTRAENTE o l'ASSICURATO deve:

- precisare con la comunicazione di cui sopra o successivamente, appena sia noto, l'importo stimato dei danni;
- quando si ipotizzi un fatto doloso, inoltrare denuncia del SINISTRO alle Autorità competenti e trasmetterne copia alla COMPAGNIA con indicazione del danno subito e con il dettaglio delle COSE danneggiate, distrutte, della loro qualità, quantità, valore, mettendo comunque a disposizione della COMPAGNIA e dei periti ogni documento utile e ogni altro elemento che possa comprovare il danno.

Art. 98 - Inadempimento degli obblighi

L'inadempimento dell'obbligo di avviso, come previsto e disciplinato dall'articolo 1913 del Codice Civile, determina le conseguenze previste dall'articolo 1915 del Codice Civile e cioè la **perdita del diritto all'INDENNIZZO** in caso di omissione dolosa dell'obbligo di avviso, o la riduzione dell'INDENNIZZO in ragione del pregiudizio sofferto dalla COMPAGNIA, in caso di omissione colposa di tale obbligo.

Art. 99 - Verifica dello stato delle cose assicurate

La verifica dello stato delle COSE assicurate avverrà previo accordo tra la COMPAGNIA e l'ASSICURATO. Analogamente, in caso di SINISTRO, la presa visione di fatture o altra documentazione al fine di poter determinare l'ammontare del danno avverrà previo accordo tra la COMPAGNIA e l'ASSICURATO stesso.

Art. 100 - Assicurazione presso diversi assicuratori

In caso di SINISTRO il CONTRAENTE o l'ASSICURATO deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'INDENNIZZO dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, articolo 1910 Codice Civile. Qualora la somma di tali indennizzi, **escluso dal conteggio l'INDENNIZZO dovuto dall'assicuratore eventualmente insolvente**, superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'INDENNIZZO calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori. Quando siano previsti scoperti o franchigie a carico dell'ASSICURATO, questi verranno detratti successivamente dall'importo così calcolato.

Art. 101 - Esagerazione dolosa del danno

Il CONTRAENTE o l'ASSICURATO che **esagera dolosamente** l'ammontare del danno dichiara COSE distrutte che non esistevano al momento del SINISTRO, occulta, sottrae o manomette COSE salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce e i residui del SINISTRO o facilita il progresso di questo, **perde il diritto all'INDENNIZZO**.

Art. 102 - Riduzione delle somme assicurate nelle forme a PRA

In caso di SINISTRO, le somme assicurate con le singole partite di POLIZZA e i relativi limiti di INDENNIZZO si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di ASSICURAZIONE in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile, al netto di eventuali franchigie e/o scoperti, senza corrispondente restituzione di PREMIO. Qualora a seguito del SINISTRO stesso la COMPAGNIA

decidesse invece di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del PREMIO non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere. Sarà tuttavia in facoltà del CONTRAENTE di chiedere il reintegro della somma assicurata, che potrà avvenire, previo esplicito consenso della COMPAGNIA, mediante apposito atto scritto e con la corresponsione del relativo PREMIO.

Art. 103 - Titoli di credito

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

- a) la COMPAGNIA, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo da essi portato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- b) l'ASSICURATO deve restituire alla COMPAGNIA l'INDENNIZZO per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento, se consentita, i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'ASSICURAZIONE vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Art. 104 - Mandato dei periti

La determinazione dell'ammontare del danno può avere luogo mediante accordo diretto tra le parti, ovvero, quando una di queste lo richieda e l'altra vi consenta mediante periti nominati rispettivamente dalla COMPAGNIA e dal CONTRAENTE.

I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza.

Se una delle due parti non procede alla nomina del proprio perito, o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta, su istanza anche di una sola delle parti sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova la residenza dell'ASSICURATO.

I periti devono:

- 1) accertare per quanto possibile circostanze, natura, causa e modalità del SINISTRO;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, nonché verificare se l'ASSICURATO o il CONTRAENTE abbia adempiuto da quanto stabilito dall'Art. 97 - Obblighi in caso di SINISTRO;
- 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle COSE assicurate, determinando il valore che le COSE medesime avevano al momento del SINISTRO;
- 4) procedere alla stima e alla liquidazione del danno.

I risultati delle operazioni di cui ai precedenti punti 3) e 4) sono vincolanti per le parti le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza o dolo nonché di violazione di patti contrattuali, restando in ogni caso praticabile ogni eccezione riguardo l'indennizzabilità.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono a carico della COMPAGNIA e del CONTRAENTE in parti uguali.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla. Tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

Art. 105 - Limite massimo di indennizzo

La COMPAGNIA è tenuta al pagamento dell'INDENNIZZO nei limiti della somma assicurata pattuita tra le parti al momento della conclusione del contratto e indicata specificatamente in POLIZZA, salvo quanto previsto dall'articolo 1914 del Codice Civile.

Art. 106 - Pagamento dell'indennizzo

La COMPAGNIA provvede al pagamento dell'INDENNIZZO dovuto entro 30 (trenta) giorni dal momento in cui si è raggiunto l'accordo in merito alla liquidazione dell'INDENNIZZO stesso.

Art. 107 - Rinuncia all'azione di surroga

La COMPAGNIA rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall'articolo 1916 Codice Civile verso le persone delle quali il CONTRAENTE deve rispondere ai sensi di legge, le società controllate, consociate e collegate, purché l'ASSICURATO o il CONTRAENTE non eserciti egli stesso l'azione di regresso verso il responsabile.

Art. 108 - Mediazione

Il 20 marzo 2010 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 in materia di “mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali”. Tale decreto ha previsto, per le controversie in materia di contratti assicurativi, che l’esperienza del procedimento di mediazione sia condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Nel caso in cui il CONTRAENTE o l’ASSICURATO intendano esperire il procedimento di mediazione, potranno far pervenire la richiesta di mediazione, depositata presso uno di tali organismi, alla sede legale di Arca Assicurazioni S.p.A., Servizio Sinistri, Via del Fante 21, 37122 Verona, anche a mezzo posta elettronica all’indirizzo mediazionecivile@arcavita.it ovvero a mezzo fax al n° 045.8192371.

NORME SPECIFICHE PER LA SEZIONE 2 - INCENDIO E ALTRE GARANZIE [5]

Art. 109 - Obblighi dell’assicurato in caso di sinistro

In caso di SINISTRO il CONTRAENTE o l’ASSICURATO deve:


- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno;
- b) conservare le tracce e i residui del SINISTRO fino al termine delle operazioni peritali e comunque per il solo tempo ragionevolmente necessario ai fini del corretto espletamento della perizia del danno. La COMPAGNIA non è tenuta a rimborsare le spese sostenute per la conservazione dei residui;
- c) presentare la denuncia di SINISTRO che deve essere completa altorché esatta e deve contenere l’indicazione della data e del luogo in cui si è verificato il SINISTRO e, ove possibile, l’entità approssimativa del danno e la descrizione delle circostanze che hanno determinato SINISTRO stesso e degli eventuali testimoni dell’accaduto;
- d) denunciare all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, il verificarsi di ogni SINISTRO entro 3 (tre) giorni dal momento in cui si è verificato o egli ne abbia avuto conoscenza, precisando, in particolare, il momento in cui si è verificato il SINISTRO, le informazioni eventualmente in suo possesso in relazione alla possibile causa del SINISTRO e l’entità approssimativa del danno, nonché l’esistenza della copertura assicurativa. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla COMPAGNIA;
- e) dare dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle COSE preesistenti al momento del SINISTRO oltre che della realtà e dell’entità del danno, tenere a disposizione della COMPAGNIA e dei periti ogni documento e ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la COMPAGNIA e i periti ritenessero necessario esperire.

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi previsti alla lettera a), sono a carico della COMPAGNIA in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le COSE avevano al momento del SINISTRO, anche se l’ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la COMPAGNIA provi che le stesse sono state fatte inconsideratamente.

Art. 110 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della POLIZZA, l’attribuzione del valore che le COSE assicurate, illese, danneggiate o distrutte, avevano al momento del SINISTRO è ottenuta secondo i seguenti criteri:

- a) fabbricati: si stima la spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo di tutto il FABBRICATO assicurato, escludendo soltanto il valore dell’area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all’ubicazione, alla destinazione, all’uso ed a ogni altra circostanza concomitante; si determina il supplemento che, aggiunto all’indennità di cui sopra, determina l’indennità complessiva calcolata in base al valore a nuovo. Agli effetti dell’applicazione della regola proporzionale, il supplemento di indennità per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti:
 - 1) superiore o uguale al rispettivo “valore a nuovo” è dato dall’intero ammontare del supplemento medesimo;
 - 2) inferiore al rispettivo “valore a nuovo” ma superiore al valore al momento del SINISTRO, per cui risulta assicurata solo una parte dell’intera differenza occorrente per l’integrale

 [5]: Cosa sono le norme specifiche? Finora ti abbiamo descritto le norme che disciplinano i sinistri in generale. Le norme specifiche esplicitano invece le norme che concernono una sezione ben precisa delle condizioni di ASSICURAZIONE e si sommano a quelle generali.

“ASSICURAZIONE a nuovo”, viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente fra detta parte e l'intera differenza;

3) eguale o inferiore al valore al momento del SINISTRO, diventa nullo;

Agli effetti dell'INDENNIZZO resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere corrisposto, per ciascun FABBRICATO un importo superiore al doppio del relativo valore determinato in base alla stima di cui al punto a), sopraindicato.

Il pagamento del supplemento di indennità è eseguito entro 30 (trenta) giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere e sulla stessa area nella quale si trovano le COSE colpite, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 12 (dodici) mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo.

b) Altre COSE assicurate: si stima il costo di rimpiazzo delle COSE assicurate con altre nuove eguali od equivalenti stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, al netto di un deprezzamento in relazione allo stato di manutenzione e a ogni altra circostanza concomitante.

Tale detrazione per il deprezzamento non sarà applicata qualora sia operante la garanzia aggiuntiva di cui all'Art. 40 - Valore a nuovo.

Art. 111 - Anticipo sugli indennizzi

Trascorsi 90 (novanta) giorni dal momento del verificarsi del SINISTRO, l'ASSICURATO ha il diritto di ottenere dalla COMPAGNIA **il pagamento di un anticipo, a titolo di acconto sull'INDENNIZZO, pari al 50% dell'INDENNIZZO minimo che dovrebbe essere pagato sulla base delle risultanze acquisite sino a quel momento**, a condizione che non siano state sollevate e presentate per iscritto all'ASSICURATO contestazioni in merito all'indennizzabilità del SINISTRO stesso da parte della COMPAGNIA e che **l'INDENNIZZO complessivo raggiunga un importo pari ad almeno € 25.000,00 (venticinquemila).**

L'acconto sull'INDENNIZZO dovrà essere erogato dalla COMPAGNIA entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta da parte dell'ASSICURATO.

Nella determinazione dell'accordo non si terrà in considerazione il fatto che l'ASSICURAZIONE sia stata stipulata in base al valore a nuovo.

L'ASSICURATO potrà in seguito richiedere un solo anticipo del “supplemento di indennità”.

Tale anticipo verrà determinato in relazione allo stato di avanzamento dei lavori al momento della richiesta e dovrà essere erogato dalla COMPAGNIA entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta da parte dell'ASSICURATO.

L'importo totale dei due anticipi non potrà comunque essere superiore a € 250.000,00 (duecentocinquantamila) qualunque sia l'ammontare stimato del SINISTRO.

Liquidazione anticipata parziale a seguito di eventi calamitosi (art. 23 della legge del 18 marzo 2025 n. 40)

L'ASSICURATO, che abbia stipulato una polizza assicurativa per la copertura dei danni derivanti da eventi calamitosi, a beni, mobili e immobili, strumentali all'esercizio dell'attività di impresa, nel caso sia stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale, come previsto dall'art. 2 - legge n. 40 18/03/2025, può richiedere, nel limite del 30% del suo ammontare, l'immediata liquidazione del danno complessivamente indennizzabile ai sensi della POLIZZA, come stimato da perizia asseverata da un tecnico abilitato. La richiesta, a cui dovrà essere allegata la predetta perizia asseverata, deve essere inviata alla COMPAGNIA, entro 90 (novanta) giorni dal momento del verificarsi del SINISTRO, all'indirizzo pec arcasinistri@pec.unipol.it o tramite lettera raccomandata all'indirizzo di via del Fante n. 21 - 37122 Verona.

La COMPAGNIA:

- entro i termini previsti dalla normativa effettua un sopralluogo al fine di verificare lo stato dei luoghi e le effettive condizioni dei beni strumentali assicurati nonché la riconducibilità causale diretta dei danni esistenti agli eventi calamitosi;
- entro i termini previsti dalla normativa se non sorgono contestazioni sul danno e sulla riconducibilità causale degli eventi, liquida un importo pari al 30% del danno indennizzabile ai sensi di POLIZZA.
- se il sopralluogo non dovesse aver luogo, la COMPAGNIA provvederà alla liquidazione comunque entro le tempistiche previste dalla normativa

Sono fatte salve le cause di nullità, annullabilità e risoluzione della POLIZZA.

Tale anticipo non pregiudica, successivamente al versamento della somma anticipata, lo svolgimento delle procedure di verifica e liquidazione del danno previste dalla POLIZZA.

Art. 112 - Assicurazione parziale

Conformemente a quanto previsto dall'articolo 1907 del Codice Civile, se dalle stime effettuate secondo quanto disposto dall'Art. 110 - Valore delle COSE assicurate e determinazione del danno, risulta che le somme assicurate dal presente contratto, prese ciascuna separatamente per fabbricati e altre COSE assicurate, risultano inferiori all'effettivo valore che le COSE avevano al momento del SINISTRO, la COMPAGNIA risponde del danno prodottosi in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello effettivo risultante al momento del SINISTRO.

Art. 113 - Parziale deroga alla proporzionale

A parziale deroga dell'Art. 112 - Assicurazione parziale, si conviene fra le parti che non si procederà all'applicazione della riduzione proporzionale nel caso in cui la differenza tra il valore stimato al momento del SINISTRO e la somma assicurata non superi il 10% di quest'ultima. Se tale limite dovesse essere oltrepassato, il disposto dell'articolo 1907 del Codice Civile rimarrà operativo per l'eccedenza rispetto a tale percentuale.

Rimane fermo in ogni caso quanto previsto all'Art. 105 - Limite di indennizzo.

NORME SPECIFICHE PER LA SEZIONE 3 - FURTO E RAPINA

Art. 114 - Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro

In caso di SINISTRO il CONTRAENTE o l'ASSICURATO deve:

- a) adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle COSE rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate;
- b) denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire (se la legge lo consente) la procedura di ammortamento;
- c) **denunciare alla COMPAGNIA** il verificarsi di ogni SINISTRO **entro 24 (ventiquattro) ore** dal momento in cui si è verificato o egli ne abbia avuto conoscenza tramite il numero verde 800.484343 e facendo pervenire immediata denuncia scritta. Tale denuncia di SINISTRO deve essere completa oltreché esatta e deve quindi contenere l'indicazione della data e del luogo in cui si è verificato il SINISTRO e, ove possibile, l'entità approssimativa del danno e la descrizione delle circostanze che hanno determinato il SINISTRO stesso e degli eventuali testimoni dell'accaduto. L'ASSICURATO dovrà poi fornire alla COMPAGNIA, entro i 3 (tre) giorni successivi, una distinta particolareggiata delle COSE rubate o danneggiate, con l'indicazione del rispettivo valore;
- d) denunciare all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, il verificarsi di ogni SINISTRO entro 5 (cinque) giorni dal momento in cui si è verificato o egli ne abbia avuto conoscenza, precisando, in particolare il momento in cui si è verificato il SINISTRO, le informazioni eventualmente in suo possesso e l'entità approssimata del danno, nonché l'esistenza della copertura assicurativa. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla COMPAGNIA;
- e) conservare le COSE non rubate, le tracce e gli indizi materiali del reato, fino al termine delle operazioni peritali e comunque per il solo tempo ragionevolmente necessario ai fini del corretto espletamento della perizia del danno. La COMPAGNIA non è tenuta a rimborsare le spese sostenute per conservare quanto sopra indicato;
- f) dare dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle COSE preesistenti al momento del SINISTRO oltre che della realtà e dell'entità del danno, tenere a disposizione della COMPAGNIA e dei periti ogni documento e ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la COMPAGNIA e i periti ritenessero necessario esperire presso terzi.

Le spese sostenute per adempire agli obblighi previsti alla lettera a) e b), sono a carico della COMPAGNIA in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le COSE avevano al momento del SINISTRO, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se

non si è raggiunto lo scopo, salvo che la COMPAGNIA provi che le stesse sono state fatte inconsideratamente.

Art. 115 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della POLIZZA, l'attribuzione del valore che le COSE assicurate, illese, danneggiate o distrutte, avevano al momento del SINISTRO è ottenuta con il seguente criterio:

- si stima il costo di rimpiazzo delle COSE assicurate con altre nuove eguali o equivalenti stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, al netto di un deprezzamento in relazione allo stato di manutenzione e a ogni altra circostanza concomitante.

Tale detrazione per il deprezzamento non sarà applicata qualora sia operante la garanzia aggiuntiva di cui all'Art. 47 - Valore a nuovo.

Art. 116 - Assicurazione parziale

Conformemente a quanto previsto dall'articolo 1907 del Codice Civile., se dalle stime effettuate secondo quanto disposto dall'Art. 110 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno, risulta che le somme assicurate dal presente contratto, per il contenuto, siano inferiori all'effettivo valore che le COSE assicurate avevano al momento del SINISTRO, la COMPAGNIA risponde del danno prodottosi in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello effettivo risultante al momento del SINISTRO.

Art. 117 - Recupero delle cose rubate

Se le COSE rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'ASSICURATO deve darne avviso alla COMPAGNIA appena ne ha avuta notizia. Le COSE recuperate divengono di proprietà della COMPAGNIA, se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l'ASSICURATO rimborsi alla COMPAGNIA l'intero importo riscosso a titolo di INDENNIZZO per le COSE medesime. Se invece la COMPAGNIA ha indennizzato il danno solo in parte, l'ASSICURATO ha facoltà di conservare la proprietà delle COSE recuperate previa restituzione dell'importo dell'INDENNIZZO riscosso dalla COMPAGNIA per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede a una nuova valutazione del danno, sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle COSE recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'INDENNIZZO a termini di POLIZZA e si effettuano i relativi conguagli.

Per le COSE rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'INDENNIZZO e prima che siano trascorsi 2 (due) mesi dalla data di avviso del SINISTRO, la COMPAGNIA è obbligata soltanto per i danni eventualmente subiti dalle COSE stesse in conseguenza del SINISTRO.

L'ASSICURATO ha tuttavia facoltà di abbandonare alla COMPAGNIA le COSE recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto della COMPAGNIA di rifiutare l'abbandono pagando l'INDENNIZZO dovuto.

NORME SPECIFICHE PER LA SEZIONE 4 - RESPONSABILITÀ CIVILE

Art. 118 - Obblighi in caso di sinistro

Nel caso di SINISTRO occorso ai prestatori di lavoro (RCO), L'ASSICURATO deve trasmettere copia del verbale redatto dagli ispettori dell'A.S.L. incaricati delle prime indagini.

Art. 119 - Gestione delle vertenze del danno, spese di resistenza

La COMPAGNIA assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'ASSICURATO, designando ove occorra, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e di tutte le azioni spettanti all'ASSICURATO stesso. Sono a carico della COMPAGNIA le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'ASSICURATO, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in POLIZZA per il danno al quale si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale le spese vengono ripartite fra la COMPAGNIA e l'ASSICURATO in proporzione del rispettivo interesse, ai sensi dell'articolo 1917 Codice Civile.

La COMPAGNIA non riconosce spese incontrate dall'ASSICURATO per legali o tecnici che non siano stati da

essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 120 - Massimo risarcimento

Nel caso in cui un unico SINISTRO interessi contemporaneamente l'ASSICURAZIONE RCT e l'ASSICURAZIONE RCO il massimale per SINISTRO RCT rappresenta comunque la massima esposizione della COMPAGNIA.

NORME SPECIFICHE PER LA SEZIONE 5 - TUTELA LEGALE

Art. 121 - Insorgenza del caso assicurativo

- 1) Ai fini della presente POLIZZA, per insorgenza del CASO ASSICURATIVO si intende:
 - per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extra contrattuali: il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;
 - per tutte le restanti ipotesi: il momento in cui l'ASSICURATO, la controparte o un terzo ha o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto;
 - per il pacchetto sicurezza: il primo atto di accertamento ispettivo o di indagine; a eccezione dell'omicidio colposo, delle lesioni colpose, per i quali si considera la violazione o presunta violazione della norma di legge.

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione.

- 2) La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti:
 - durante il periodo di validità della POLIZZA, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extra contrattuali, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;
 - trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza della POLIZZA in tutte le restanti ipotesi.
- 3) La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati alla COMPAGNIA o ad ARAG, nei modi e nei termini previsti dall'Art. 122 - Denuncia del CASO ASSICURATIVO, entro 12 (dodici) mesi dalla cessazione del contratto stesso.
- 4) La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'ASSICURAZIONE fossero stati già disdetti da uno dei contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei contraenti.
- 5) Si considerano a tutti gli effetti come unico CASO ASSICURATIVO:
 - vertenze promosse da o contro più persone e aventi per oggetto domande identiche o connesse;
 - indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.

In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

Art. 122 - Denuncia del caso assicurativo

L'ASSICURATO deve immediatamente denunciare alla COMPAGNIA qualsiasi Caso assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.

In ogni caso deve fare pervenire alla COMPAGNIA notizia di ogni atto a lui notificato, entro 3 (tre) giorni dalla data della notifica stessa.

Art. 123 - Libera scelta del legale

L'ASSICURATO ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, iscritto:

- a) presso il foro ove ha sede l'UFFICIO Giudiziario competente per la controversia;
- b) presso il foro del proprio luogo di residenza o della sede legale del CONTRAENTE;

indicandolo alla COMPAGNIA o ad ARAG contemporaneamente alla denuncia del SINISTRO.

Se l'ASSICURATO non fornisce tale indicazione, la COMPAGNIA o ARAG lo invita a scegliere il proprio legale.

L'ASSICURATO ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la COMPAGNIA o ARAG.

Art. 124 - Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa

Se l'ASSICURATO richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

- informare immediatamente la COMPAGNIA o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del SINISTRO, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

Art. 125 - Gestione del sinistro

Ricevuta la denuncia del SINISTRO, ARAG, attraverso il legale scelto liberamente dall'ASSICURATO o il legale scelto dalla stessa, si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.

Ove ciò non riesca, se le pretese dell'ASSICURATO presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al legale scelto nei termini dell'Art. 123 - Libera scelta del legale.

La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di Procedimento sia civile che penale se l'impugnazione presenta possibilità di successo.

L'ASSICURATO non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziarica sia giudiziaria, senza preventiva autorizzazione della COMPAGNIA.

L'eventuale nomina di consulenti tecnici di parte e di periti viene concordata con ARAG.

La COMPAGNIA e ARAG non sono responsabili dell'operato di legali, consulenti tecnici e periti.

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'ASSICURATO e la COMPAGNIA o ARAG, la decisione può venire demandata, con facoltà di adire le vie giudiziarie, a un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.

Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

La COMPAGNIA avverte l'ASSICURATO del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

NORME SPECIFICHE PER LA SEZIONE 6 - ASSISTENZA

Art. 126 - Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro

In caso di SINISTRO coperto dall'ASSICURAZIONE assistenza, l'ASSICURATO deve prendere immediatamente contatto con la CENTRALE OPERATIVA. L'inadempimento di tale obbligo comporta la decadenza al diritto alle prestazioni di assistenza, valendo quale omissione dolosa.

In caso di richiesta rimborso, i criteri per la valutazione sono:

- Preventiva autorizzazione della CENTRALE OPERATIVA UnipolAssistance;
- Intervento su disposizione delle autorità;
- Chiamata senza risposta.

La COMPAGNIA, verificata l'operatività della garanzia e l'indennizzabilità del danno, a fronte della ricezione di tutta la documentazione attestante le spese sostenute dal cliente, si impegna a provvedere al rimborso entro 60 (sessanta) giorni dall'invio alla Struttura Organizzativa del modulo dell'esito firmato.

Art. 127 - Modalità per richiedere le prestazioni

La CENTRALE OPERATIVA, è a disposizione dell'ASSICURATO, 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno.

Per ottenere l'assistenza, l'ASSICURATO deve contattare preventivamente sempre e preventivamente la CENTRALE OPERATIVA utilizzando una delle seguenti modalità:



-per telefono al numero verde:

-per telefono al numero: + 39 011 - 6523202

UnipolAssistance S.c.r.l.
C.so Massimo D'Azeglio 14,
10125 - Torino

L'ASSICURATO deve comunicare con precisione:

- Il tipo di assistenza di cui necessita
- Nome e Cognome
- Indirizzo del luogo in cui si trova
- Il suo recapito telefonico dove la CENTRALE OPERATIVA provvederà a richiamarla nel corso dell'assistenza.

La COMPAGNIA ha la facoltà di cambiare la Struttura Organizzativa, dandone tempestivo avviso al CONTRAENTE e senza che ciò comporti la variazione delle prestazioni garantite.

Norme di legge richiamate in polizza

Codice Civile

Art. 1341 - Condizioni Generali di Contratto

Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.

In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.

Art. 1342 - Contratto concluso mediante moduli o formulari

Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.

Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.

Art. 1783 - Responsabilità per le cose portate in albergo

Gli albergatori sono responsabili di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo.

Sono considerate cose portate in albergo:

- 1) le cose che vi si trovano durante il tempo nel quale il cliente dispone dell'alloggio;
- 2) le cose di cui l'albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia, fuori dell'albergo, durante il periodo di tempo in cui il cliente dispone dell'alloggio;
- 3) le cose di cui l'albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia sia nell'albergo, sia fuori dell'albergo, durante un periodo di tempo ragionevole, precedente o successivo a quello in cui il cliente dispone dell'alloggio.

La responsabilità di cui al presente articolo è limitata al valore di quanto sia deteriorato, distrutto o sottratto, sino all'equivalente di cento volte il prezzo di locazione dell'alloggio per giornata.

Art. 1784 - Responsabilità per le cose consegnate e obblighi dell'albergatore

La responsabilità dell'albergatore è illimitata:

- 1) quando le cose gli sono state consegnate in custodia;
- 2) quando ha rifiutato di ricevere in custodia cose che aveva l'obbligo di accettare.

L'albergatore ha l'obbligo di accettare le carte-valori, il danaro contante e gli oggetti di valore; egli può rifiutarsi di riceverli soltanto se si tratti di oggetti pericolosi o che, tenuto conto della importanza e delle condizioni di gestione dell'albergo, abbiano valore eccessivo o natura ingombrante.

L'albergatore può esigere che la cosa consegnatagli sia contenuta in un involucro chiuso o sigillato.

Art. 1785 bis - Responsabilità per colpa dell'albergatore

L'albergatore è responsabile, senza che egli possa invocare il limite previsto dall'ultimo comma dell'articolo 1783, quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo sono dovuti a colpa sua, dei membri della sua famiglia o dei suoi ausiliari.

Art. 1888 - Prova del contratto

Il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto.

L'assicuratore è obbligato a rilasciare al contraente la polizza di assicurazione o altro documento da lui sottoscritto.

L'assicuratore è anche tenuto a rilasciare, a richiesta e a spese del contraente, duplicati o copie della polizza; ma in tal caso può esigere la presentazione o la restituzione dell'originale.

Art. 1892 - Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione.

L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il Sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

Art. 1893 - Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave

Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il Sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Art. 1894 - Assicurazione in nome o per conto di terzi

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.

Art. 1897 - Diminuzione del rischio

Se il Contraente comunica all'assicuratore i mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione.

La dichiarazione del recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.

Art. 1898 - Aggravamento del rischio

Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.

L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.

Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.

Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il Sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito la assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

Art. 1910 - Assicurazione presso diversi assicuratori

Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore. Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.

Nel caso di Sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente rimosse non superino l'ammontare del danno.

L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

Art. 1912- Terremoto, guerra, insurrezione, tumulti popolari

Salvo patto contrario, l'assicuratore non è obbligato per i danni determinati da movimenti tellurici, da guerra, da insurrezione o da tumulti popolari.

Art. 1913 - Avviso all'assicuratore in caso di sinistro

L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.

Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro

ore.

Art. 1914 - Obbligo di salvataggio

L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.

Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente.

L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti. L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.

Art. 1915 - Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio

L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità.

Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Art. 1916 - Diritto di surrogazione dell'assicuratore

L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili.

Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.

L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

Art. 1917 - Assicurazione della responsabilità civile

Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi. L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede. Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse. L'assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'assicuratore.

Art. 2049 - Responsabilità dei padroni e dei committenti

I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.

Art. 2359 - Società controllate e società collegate

Sono considerate società controllate:

- 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
- 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.

Codice Procedura Penale

Art. 541 - Condanna alle spese relative all'azione civile

Con la sentenza che accoglie la domanda di restituzione o di risarcimento del danno, il giudice condanna l'imputato e il responsabile civile in solido al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, salvo che ritenga di disporre, per giusti motivi, la compensazione totale o parziale.

Con la sentenza che rigetta la domanda indicata nel comma 1 o che assolve l'imputato per cause diverse dal difetto di imputabilità, il giudice, se ne è fatta richiesta, condanna la parte civile alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'imputato e dal responsabile civile per effetto dell'azione civile, sempre che non ricorrano giustificati motivi per la

compensazione totale o parziale. Se vi è colpa grave, può inoltre condannarla al risarcimento dei danni causati all'imputato o al responsabile civile.

Modalità di apertura sinistri

Da contattare per istruzioni o informazioni relative alla denuncia di sinistro e alla richiesta di indennizzo.

Modalità di contatto:



- telefono: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.00.

- indirizzo PEC: arcaassicurazioni@pec.unipol.it

- indirizzo email: sinistri@arcavita.it

- fax "Servizio Sinistri Rami Elementari": 045.8192397

In ogni caso comunicare con precisione:

- cognome e nome;
- numero del contratto;
- recapito telefonico dove il servizio sinistri potrà richiamare

Modalità per la richiesta di Assistenza

Per la denuncia del sinistro e per usufruire delle prestazioni sarà necessario contattare la Centrale Operativa, in funzione 24 su 24, come qui di seguito indicato:



- per telefono al numero verde:

- per telefono al numero:

+ 39 011 - 6523202

**UnipolAssistance S.c.r.l.
C.so Massimo D'Azeglio 14,
10125 - Torino**

In ogni caso comunichi innanzitutto con precisione:

- Il tipo di assistenza di cui necessita
- Nome e Cognome
- Indirizzo del luogo in cui si trova
- Il suo recapito telefonico dove la Centrale Operativa provvederà a richiamarla nel corso dell'assistenza.


Modulo di denuncia

Polizza Azienda Agricola

DA INVIARE

- via E-mail a: sinistri@arcavita.it;
- oppure via PEC a: arcasinistri@pec.unipol.it
- oppure tramite Raccomandata all'indirizzo indicato nel modulo
- oppure tramite Fax a: 0458192397

Spettabile
Arca Assicurazioni S.p.A.
Via del Fante, 21
37122 – Verona
Fax 045 – 8192397

N° Sinistro Aperto		N° CONTRATTO/TARGA	
DATI DEL CONTRAENTE:		CF/PI	
DATI DELL'ASSICURATO /DANNEGGIATO			
Nominativo		CF/PI	
Residente in Via		Cap.	Comune (Prov.)
Tel./Cel.		E-mail	
DESCRIZIONE DELL'EVENTO			
Data e ora e Luogo del sinistro:			
Causa e descrizione dettagliata dell'evento:			
Elenco e Descrizione danni:			
Bene visibile presso:			
Dati danneggiato/i Terzo (cognome, nome, cod fiscale, indirizzo)			
Autorità intervenute:			
Eventuali altre Assicurazioni (Indicare la compagnia):			
DATI BANCARI			
Coordinate bancarie IBAN:			
Banca:			
Intestatario:			
LUOGO E DATA:		FIRMA: 	
		*Si richiede inoltre documento di identità di colui che firma	

Consenso al trattamento assicurativo dei dati personali appartenenti a categorie particolari di dati (ad esempio relativi alla salute)

Preso atto dell'informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016, acconsento:

- al trattamento dei dati particolari che mi riguardano;
- alla comunicazione a terzi indicati dei dati particolari che mi riguardano per finalità attinenti alla gestione e liquidazione dei sinistri.

Sono consapevole che il rifiuto al conferimento di tali dati comporterà per la Compagnia l'impossibilità di gestire e liquidare il sinistro, essendo tali dati necessari per la gestione e la liquidazione dello stesso.

Luogo e data: _____

Firma contraente*:  _____

Firma assicurato danneggiato (se diverso da contraente)*:  _____

*Si richiede inoltre documento di identità di colui che firma

Azienda Agricola

Assicurazione multi garanzie dell'azienda agricola

Informativa al Cliente sull'uso dei Suoi dati e sui Suoi Diritti

Informativa al Cliente sull'uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti

Gentile Cliente, ai sensi degli Artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 679/2016 – Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito anche “il Regolamento”), La informiamo che, per fornirLe i prodotti e/o i servizi assicurativi richiesti o previsti in Suo favore dobbiamo raccogliere ed utilizzare alcuni dati che La riguardano. Ove la natura del contratto lo preveda, il trattamento potrà riguardare anche dati di altri eventuali soggetti interessati indicati nello stesso, per le finalità e nei termini di seguito riportati.

QUALI DATI RACCOGLIAMO. Si tratta di dati personali (come, ad esempio, nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, professione, recapito telefonico fisso e cellulare e indirizzo di posta elettronica, coordinate bancarie, sinistri con altre Compagnie, informazioni socio-economiche quali dati reddituali, proprietà di beni immobili e mobili registrati, informazioni sulla Sua eventuale attività d'impresa, informazioni sull'affidabilità creditizia) che Lei stesso o altri soggetti (1) ci fornisce; tra questi ci possono essere anche categorie particolari di dati personali (2), ove necessari per fornirLe i citati servizi e/o prodotti assicurativi. Solo qualora sia previsto l'utilizzo della firma elettronica grafometrica fornita dalla Sua Banca collocatrice per la sottoscrizione del contratto assicurativo, e Lei abbia espressamente acconsentito alla sottoscrizione con tale modalità, saranno altresì raccolti alcuni dati biometrici a Lei riferibili, quali la velocità con cui si esegue la firma, la pressione esercitata, l'accelerazione dei movimenti, il ritmo e l'inclinazione, che saranno associati informaticamente in formato crittografato alla Sua polizza ed in tal modo trattati dalla Compagnia unicamente per la conservazione a norma dei predetti documenti.

PERCHÉ LE CHIEDIAMO I DATI. I Suoi dati saranno utilizzati dalla nostra Società per finalità strettamente connesse all'attività assicurativa, quali, tra l'altro, (i) la fornitura delle prestazioni contrattuali e servizi assicurativi da Lei richiesti e l'esecuzione dei relativi adempimenti normativi, amministrativi e contabili, (ii) lo svolgimento di attività di prevenzione e contrasto di frodi, (iii) l'eventuale esercizio e difesa di diritti in sede giudiziaria, nonché (iv) lo svolgimento di attività di analisi ed elaborazione dei dati (esclusi quelli particolari) a fini tariffari e statistici, secondo parametri di prodotto, caratteristiche di polizza e informazioni sulla sinistrosità, informazioni commerciali e creditizie.

In relazione alle finalità di cui al punto (i), il trattamento dei Suoi dati risulta dunque necessario sia per l'esecuzione delle attività precontrattuali da Lei richieste, nonché per il perfezionamento ed esecuzione del contratto assicurativo (3), sia per l'adempimento dei collegati obblighi legali e normativi previsti in ambito assicurativo, ivi incluse le disposizioni impartite da soggetti pubblici quali l'Autorità Giudiziaria o le Autorità di vigilanza (4). Il trattamento dei Suoi dati è inoltre necessario per il perseguimento, da parte della nostra Società, delle altre Società del nostro Gruppo e dei terzi destinatari nell'ambito della catena assicurativa (si vedano le note 7 e 8), dei legittimi interessi correlati allo svolgimento delle attività relative alle finalità di cui ai punti (ii), (iii) e (iv). Potremo invece trattare eventuali Suoi dati personali rientranti in categorie particolari di dati (ad esempio, relativi al Suo stato di salute o dati biometrici crittografati necessari per la sottoscrizione mediante firma elettronica grafometrica) soltanto dopo aver ottenuto il Suo esplicito consenso (5).

Il conferimento dei Suoi dati per le predette finalità è quindi necessario per la stipula della polizza e per fornirLe i servizi richiesti, ed in alcuni casi risulta obbligatorio per contratto o per legge. Per cui, il mancato rilascio dei dati necessari e/o obbligatori per le suddette finalità, potrebbe impedire il perfezionamento del contratto o la fornitura delle prestazioni contrattuali da Lei richieste. Mentre il rilascio di taluni dati ulteriori relativi a Suoi recapiti, indicato come facoltativo, può risultare utile per agevolare l'invio di avvisi e comunicazioni di servizio, ma non incide sulle prestazioni richieste. La informiamo inoltre che alcuni dei dati personali da Lei forniti (nome, cognome, numero di polizza, indirizzo e-mail) saranno trattati dalla nostra Società al fine di identificarLa ed inviarLe comunicazioni inerenti le modalità di accesso all'area personale “My Arca”, all'indirizzo www.arcassicura.it a Lei riservata per la fruizione di alcuni servizi a Lei dedicati. I medesimi dati potranno essere utilizzati, in caso di attività di assistenza tecnica, per la gestione delle problematiche relative all'accesso o alla consultazione della suddetta area. In assenza di tali dati non saremo in grado di fornirLe correttamente le prestazioni richieste.

I Suoi indirizzi (di residenza e di posta elettronica) potranno essere eventualmente utilizzati anche per inviarLe, via posta cartacea o elettronica, comunicazioni commerciali e promozionali relative a nostri prodotti e servizi assicurativi nostri e di altre Compagnie del Gruppo, salvo che Lei non si opponga, subito o anche successivamente, alla ricezione di tali comunicazioni (si vedano le indicazioni riportate in Quali sono i Suoi diritti). In particolare, previo Suo consenso, i Suoi dati saranno utilizzati per finalità di invio newsletter e materiale pubblicitario, di vendita diretta, di compimento di ricerche di mercato e analisi dei dati per rilevare la qualità dei servizi o le esigenze e preferenze della clientela, per comunicazioni commerciali attinenti ai suddetti servizi e prodotti, mediante le seguenti tecniche di comunicazione a distanza: posta, telefono, sistemi anche automatizzati di chiamata, messaggi su applicazioni web, e-mail, fax e SMS o MMS.

A CHI COMUNICHIAMO I SUOI DATI. I Suoi dati non saranno soggetti a diffusione e potranno essere conosciuti solo dal personale autorizzato delle strutture della nostra Società preposte alla fornitura dei prodotti e servizi assicurativi che La riguardano e da soggetti esterni di nostra fiducia a cui affidiamo alcuni compiti di natura tecnica od organizzativa. Tali soggetti operano quali responsabili del trattamento per nostro conto (6).

I Suoi dati potranno essere comunicati ad altre società del Gruppo Unipol (7) a fini amministrativi interni e per il perseguimento di legittimi interessi correlati allo svolgimento delle attività relative alle finalità di ai predetti punti (ii), (iii) e (iv). Per specifiche esigenze di prevenzione ed accertamento delle frodi, i dati potranno essere comunicati anche a società assicurative, non appartenenti al Gruppo, ove indispensabili per il perseguimento da parte della nostra Società e/o di queste ultime società di legittimi interessi correlati a tali esigenze o comunque per lo svolgimento di investigazioni difensive e la tutela giudiziaria di diritti in ambito penale. I Suoi dati potranno essere inoltre comunicati ai soggetti, pubblici o privati, esterni alla nostra Società, coinvolti nella prestazione dei servizi assicurativi che La riguardano o in operazioni necessarie per l'adempimento degli obblighi connessi all'attività assicurativa (8) (si veda anche nota 4).

La informiamo che nel contesto della liquidazione di polizze appartenenti al ramo vita, i dati personali del beneficiario, entro i limiti di quanto strettamente necessario e ricorrendone i presupposti, potranno essere comunicati al/agli eredi del contraente che abbiano la qualifica di legittimari, in base a quanto stabilito tempo per tempo dall'Autorità Garante per i dati personali ovvero dall'Autorità giudiziaria.

COME TRATTIAMO E QUANTO CONSERVIAMO I SUOI DATI. I Suoi dati personali saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, e custoditi mediante adozione di adeguate misure organizzative, tecniche e di sicurezza e conservati per la durata del contratto assicurativo e, al suo termine, per i tempi previsti dalla normativa in materia di conservazione di documenti a fini amministrativi, contabili, fiscali, contrattuali, assicurativi (di regola, 25 anni), nonché in caso di eventuali contestazioni e controversie, per i termini di prescrizione dei relativi diritti.

I Suoi dati potranno, altresì, essere oggetto di elaborazione per il tramite di sistemi di intelligenza artificiale, in particolare per finalità statistiche, di verifica documentale, di facilitazione assistenza clienti nonché di prevenzione o accertamento di frodi assicurative. L'utilizzo dei suddetti sistemi non comporterà in ogni caso l'assunzione di una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato.

Inoltre, Le precisiamo che, al fine di migliorare e rendere più affidabili i sistemi di intelligenza artificiale, la Compagnia potrà utilizzare i Suoi dati durante sessioni di addestramento del suddetto sistema. Tale trattamento avviene sulla base di un legittimo interesse della Compagnia, rivolto ad assicurare il più alto livello di prestazione dei propri sistemi e degli strumenti organizzativi della propria attività, avendo operato un bilanciamento tra gli interessi della Compagnia e i diritti e le libertà fondamentali degli interessati.

QUALI SONO I SUOI DIRITTI. La normativa sulla privacy (artt. 15-22 del Regolamento) Le garantisce il diritto di accedere in ogni momento ai dati che La riguardano, nonché di ottenere la loro rettifica e/o integrazione, se inesatti o incompleti, la loro cancellazione o la portabilità dei dati da Lei forniti, ove trattati in modo automatizzato per le prestazioni contrattuali da Lei richieste, nei limiti di quanto previsto dal Regolamento (art. 20). La normativa sulla privacy Le attribuisce altresì il diritto di richiedere la limitazione del trattamento dei dati, se ne ricorrono i presupposti, e l'opposizione al loro trattamento per motivi legati alla Sua situazione particolare, nonché il diritto di revocare il Suo consenso prestato per le finalità di trattamento che lo richiedono (come l'utilizzo di dati relativi alla salute), ferma restando la liceità del trattamento effettuato sino al momento della revoca. Titolare del trattamento dei Suoi dati è Arca Vita S.p.A. (www.arcassicura.it) con sede legale in Via del Fante 21 - 37122 Verona. Il "Responsabile per la protezione dei dati" del Gruppo Unipol, per il tramite del "Supporto DPO" della Compagnia, è a Sua disposizione per ogni eventuale dubbio o chiarimento: a tale scopo potrà contattarlo presso l'indicata sede di Arca Vita S.p.A., al recapito privacy@arcassicura.com, al quale potrà rivolgersi, oltre che per l'esercizio dei Suoi diritti, anche per conoscere l'elenco aggiornato delle categorie dei destinatari dei dati (si veda nota 8). Inoltre, collegandosi al sito www.arcassicura.it nella sezione Privacy, ovvero recandosi presso il Suo intermediario di fiducia, troverà tutte le istruzioni per opporsi, in qualsiasi momento e senza oneri, all'invio di comunicazioni commerciali e promozionali sui nostri prodotti o servizi assicurativi. Resta fermo il Suo diritto di presentare reclamo all'Autorità italiana, il Garante Privacy, ove ritenuto necessario per la tutela dei Suoi dati personali e dei Suoi diritti in materia.

Note

1) Ad esempio, contraenti di polizze assicurative in cui Lei risulti assicurato o beneficiario, eventuali coobbligati; altri operatori assicurativi (quali intermediari assicurativi, imprese di assicurazione e banche distributrici ecc.), da cui possono essere acquisiti dati relativi a polizze o sinistri anche a fini di prevenzione delle frodi; organismi associativi (es. ANIA) e consorzi propri del settore assicurativo, altre banche dati e soggetti pubblici; soggetti ai quali, per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura, di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni commerciali e creditizie - in particolare tramite società terze che gestiscono Sistemi di Informazioni Creditizie - SIC, relativi cioè a richieste e rapporti di finanziamento, a cui partecipano banche e società finanziarie.

2) Quali ad esempio i dati idonei a rivelare lo stato di salute, acquisiti ai fini della stipula di polizze (vita, infortuni, malattia) che richiedono la verifica delle condizioni di salute di una persona o nell'ambito del rimborso di spese mediche o della liquidazione di sinistri con danni alla persona.

3) Ad esempio, per predisporre o stipulare contratti assicurativi (compresi quelli attuativi di forme pensionistiche complementari, nonché l'adesione individuale o collettiva a Fondi Pensione istituiti dalla Società) per la raccolta dei premi, la liquidazione dei sinistri o il pagamento o l'esecuzione di altre prestazioni; per riassicurazione e coassicurazione; per l'adempimento di altri specifici obblighi contrattuali; per la conservazione a norma della documentazione di polizza; per la prevenzione e l'accertamento, di concerto con le altre compagnie del Gruppo, delle frodi assicurative e relative azioni legali; per la costituzione, l'esercizio e la difesa di diritti dell'assicuratore; per l'analisi di nuovi mercati assicurativi; per la gestione ed il controllo interno; per attività statistico-tarifarie.

4) Per l'adempimento di specifici obblighi di legge, ad esempio per (i) disposizioni di IVASS, CONSOB, COVIP, Banca d'Italia, AGCM, Garante Privacy, (ii) adempimenti in materia di accertamenti fiscali (ad esempio in forza della Legge n. 95/2015 di (a) ratifica dell'Accordo tra Stati Uniti d'America e Repubblica italiana in materia di recepimento della normativa FATCA – Foreign Account Tax Compliance Act e (b) ratifica degli accordi tra Italia ed altri Stati esteri per l'attuazione di uno scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali tra gli stessi tramite lo standard di comunicazione "Common Reporting Standard" o "CRS"), (iii) adempimenti in materia di identificazione, conservazione ed adeguata verifica della clientela e per segnalazione di operazioni sospette ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/07), (iv) alimentare un Archivio Centrale Informatizzato, gestito dalla Consap per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (quale Titolare) per finalità di prevenzione delle frodi mediante furto di identità, (v) alimentare altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni e la Banca Dati SITA ATRC sugli Attestati di Rischio gestita da ANIA. L'elenco completo è disponibile presso la nostra sede o presso il Responsabile per la protezione dei dati.

5) Resta fermo l'eventuale trattamento di tali dati, ove indispensabile per lo svolgimento di investigazioni difensive e per la tutela giudiziaria dei diritti in ambito penale rispetto a comportamenti illeciti o fraudolenti.

6) Ad esempio, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di conservazione digitale a norma; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di supporto alle attività di gestione ivi comprese le società di servizi postali; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti.

7) Arca Assicurazioni S.p.A., Arca Sistemi S.c.ar.l., Arca Inlinea S.c.ar.l. e altre società del Gruppo Assicurativo Unipol con capogruppo Unipol Assicurazioni S.p.A cui è affidata la gestione di alcuni servizi condivisi. Per ulteriori informazioni si veda l'elenco delle società del Gruppo disponibile sul sito di Unipol Assicurazioni S.p.A. www.unipol.com.

8) In particolare, i Suoi dati potranno essere comunicati e/o trattati da soggetti che fanno parte della c.d. "catena assicurativa", in Italia ed eventualmente, ove necessario per la prestazione dei servizi richiesti (ad esempio nell'ambito della garanzia assistenza), in Paesi dell'Unione Europea o anche fuori della UE, come: altri assicuratori; coassicuratori e riassicuratori; intermediari di assicurazione e di riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; medici fiduciari; periti; legali, investigatori privati; autofficine; società di servizi per il quietanzamento; cliniche o strutture sanitarie convenzionate; nonché ad enti ed organismi, anche propri del settore assicurativo aventi natura pubblica o associativa per l'adempimento di obblighi normativi e di vigilanza (come ad es. CONSAP); altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni (l'elenco completo è disponibile presso la nostra sede o il Responsabile per la protezione dei dati). L'eventuale trasferimento dei Suoi dati personali a soggetti stabiliti fuori dall'Unione Europea sarà comunque effettuato nel rispetto dei limiti e prescrizioni di cui alla normativa europea, al Regolamento (UE) n. 679/2016 e ai provvedimenti del Garante Privacy.